

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

491^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1986

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE RELATIVO AI REGOLAMENTI COMUNITARI DIRETTAMENTE APPLICABILI NELL'ORDINAMENTO INTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 189 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA	
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI		Variazioni nella composizione	Pag. 3
Variazioni nella composizione	3	COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO CIVILE	
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI RECANTI INTERVENTI PER I TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI		Variazioni nella composizione	4
Variazioni nella composizione	3	COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI		Variazioni nella composizione	4
Variazioni nella composizione	3	GRUPPI PARLAMENTARI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI		Composizione	4
Variazioni nella composizione	3	COMMISSIONI PERMANENTI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE E SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO		Variazioni nella composizione	4
Variazioni nella composizione	3	DISEGNI DI LEGGE	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI DECRETI		Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione.....	4
		Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	4

Annunzio di presentazione.....	Pag. 5	Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla	
Assegnazione	5	1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:	
GOVERNO		«Conversione in legge del decreto-legge 26	
Trasmissione di documenti	5	luglio 1986, n. 404, recante determinazione	
PETIZIONI		di un termine di scadenza differito agli effetti	
Annunzio	6	della presentazione al CIPE dei progetti di	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio	
Deferimento	6	1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)» (1950)	
SULL'ATTIVITÀ DEL SENATO		(Approvato dalla Camera dei deputati):	
PRESIDENTE	6	«Conversione in legge, con modificazioni,	
DISEGNI DI LEGGE		del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, con-	
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 316-B:		cernente norme integrative della legge 11	
PRESIDENTE	7	gennaio 1986, n. 3, per la determinazione	
GALLO (DC)	7	delle caratteristiche tecniche dei caschi pro-	
Discussione e approvazione:		tettivi in dotazione alle forze armate, ai	
«Revisione della legislazione valutaria»		corpi armati dello Stato, alla polizia di Sta-	
(316-B) (Approvato dal Senato e modificato		to ed ai corpi di polizia municipale. Modifi-	
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		che alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in mate-	
* GALLO (DC), relatore.....	7, 15, 17	ria di uso del casco protettivo» (1951) (Ap-	
FILETTI (MSI-DN).....	9	provato dalla Camera dei deputati):	
RUFFINO (DC)	12, 17, 21	PRESIDENTE.....	Pag. 33
* ROSSI, sottosegretario di Stato per il commer-		GARIBALDI (PSI), relatore	33
cio con l'estero	15, 17	CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
* RICCI (PCI)	17, 25	Variazioni	34
* RIVA Massimo (Sin. Ind.).....	18, 27	INTERROGAZIONI	
VASSALLI (PSI)	20, 26	Per lo svolgimento:	
«Aumento di duemila unità del Corpo degli		PRESIDENTE	34
agenti di custodia» (1729):		DE CATALDO (PSI).....	34
BATTELLO (PCI)	28	Annunzio di risposte scritte.....	34
VASSALLI (PSI), f.f. relatore.....	30, 31	Annunzio	35
* CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e		Ritiro	39
giustizia	31	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI	
GARIBALDI (PSI)	32	MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1986	39
		N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-	
		scorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barsacchi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Conti Persini, Cossutta, Di Nicola, Fosson, Gusso, Mascaro, Meoli, Pasquini, Russo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Antoniazzi, Bombardieri, Cengarle, Costanzo, Giugni, negli Stati Uniti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla durata della prestazione lavorativa; Cavaliere, Gianotti, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Calice, Coco, Colella, Gioino, Monaco, Pinto Michele, Scardaccione, Visconti, in Campania e Basilicata, per attività della Commissione speciale per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Mazzola è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sostituzione del senatore Murmura, entrato a far parte del Governo.

Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Lombardi è stato chiamato a far parte della Commissione

speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sostituzione del senatore Di Lembo.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Cerami è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sostituzione del senatore Mezzapesa, entrato a far parte del Governo.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. I senatori Melotto e Di Lembo sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in sostituzione rispettivamente dei senatori Donat Cattin e Pavan, entrati a far parte del Governo.

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Bernassola è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, in sostituzione del senatore Murmura, entrato a far parte del Governo.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai Regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordina-

mento interno ai sensi dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Giacometti è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai Regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, in sostituzione del senatore Murmura, entrato a far parte del Governo.

Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Pinto Michele è stato designato quale senatore componente la Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, in sostituzione del senatore Murmura, entrato a far parte del Governo.

Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Berlanda, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma terzo, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, e dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento del Senato, in quanto primo dei membri supplenti nell'ordine dei voti ottenuti nella seduta del Senato del 1° febbraio 1984, entra a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, in sostituzione del senatore Pavan, entrato a far parte del Governo.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Gigli ha dichiarato di voler aderire al Gruppo comunista.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano è stata apportata la seguente modifica alla composizione della 12^a Commissione permanente:

il senatore Avellone, già sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Ferrara Nicola, è sostituito dal senatore Mascaro.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 19 settembre 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3934. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo» (1951) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 4^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 8^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta odierna, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2001-3176. — «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e di-

sposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» (1953) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri*) (Approvato dalla 5^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 22 settembre 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro per i beni culturali e ambientali:

«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» (1952).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, RIVA Dino, SCLAVI e BELLAFFIORE Salvatore. — «Riforma dell'ordinamento universitario» (1954);

SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, RIVA Dino, SCLAVI e BELLAFFIORE Salvatore. — «Istituzione di due scuole universitarie superiori a Pavia e a Bari e trasformazione della scuola normale superiore di Pisa» (1955);

GARIBALDI, CIMINO, NOCI, PANIGAZZI, MURATORE, SELLITTI, ORCIARI, MERIGGI, SCLAVI e FONTANA. — «Norme per la circolazione delle motoagricole e dei rimorchi agricoli di fabbricazione artigianale» (1956).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 19 settembre 1986, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione

di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)» (1950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 5^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta odierna, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Con lettera dell'8 agosto 1986, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato che durante il secondo trimestre 1986 non è stato adottato alcun provvedimento di scioglimento di consigli comunali e provinciali e di rimozione di sindaci dalla carica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 18 settembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nell'anno 1985, approvata dal CIPAA con delibera del 3 luglio 1986 (*Doc. XXV*, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 9^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 19 settembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico riferita al 30 giugno 1986 (*Doc. XXXV*, n. 13).

Detto documento è stato inviato alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice

presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 18 settembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute dell'8 maggio e 29 maggio 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FILETTI, segretario:

il signor Giannetto Cerquetelli da Roma, e numerosi altri cittadini, chiedono modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di assistenza psichiatrica, nel senso di istituire adeguate strutture di ricovero degli infermi, in cura per terapie psichiatriche prolungate, quando sia stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio (*Petizione n. 163*).

Il signor Aldo Paternò Del Grado da Castellammare di Stabia (Napoli), chiede un provvedimento legislativo per la perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (*Petizione n. 164*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il sena-

tore Cannata, per il reato di cui all'articolo 1, punto 2, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (omessa fatturazione, ai fini della imposta sul valore aggiunto, di cessioni di beni) (*Doc. IV, n. 75*), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Sull'attività del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno ritengo necessario fare alcune osservazioni, a seguito delle dichiarazioni attribuite dalla stampa a parlamentari della Camera dei deputati, nelle quali si fa carico al Senato di pretesi ritardi nell'*iter* del disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Le cose stanno così: il disegno di legge in questione, approvato dal Senato il 5 giugno 1986, è stato subito trasmesso alla Camera che lo ha approvato, con alcune modifiche, l'11 settembre; tre giorni dopo è stato assegnato alla Commissione giustizia, in sede referente: stante la rilevanza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente. La Commissione giustizia, con lodevole sollecitudine, ha esaminato il provvedimento. E la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, accogliendo una proposta del vostro Presidente, ha deciso all'unanimità di discuterlo e di votarlo nella seduta pomeridiana di giovedì prossimo.

Questi fatti dimostrano la gratuità dei rilievi mossi al Senato.

L'occasione mi consente di aggiungere che il Senato ha anticipato la ripresa dei lavori, oltre che per la discussione del documento preparatorio della legge finanziaria, anche per discutere i provvedimenti del cosiddetto «pacchetto giustizia». Infatti, la Commissione giustizia si è riunita fin dal 9 settembre, per esaminare sia il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, sia quello sull'amnistia e l'indulto, già in calendario per la seduta dell'Assemblea del 7 ottobre.

Altra riprova dell'impegno del Senato nell'importante e delicato settore della giustizia è offerta dal fatto che proprio nella seduta odierna l'Assemblea sta per discutere altri due importanti provvedimenti, quali la revisione della legislazione valutaria e l'aumento dell'organico degli agenti di custodia.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 316-B**

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO. A nome della 2^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 316-B, recante: «Revisione della legislazione valutaria», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Gallo si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Revisione della legislazione valutaria» (316-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione della legislazione valutaria», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 316-B, relativo alla revisione della legislazione valutaria, ci ritorna dall'altro ramo del Parlamento con pochissime varianti non essenziali rispetto a quello che costituisce l'impianto di fondo del

provvedimento approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 giugno 1985.

A parte la soppressione di un articolo e a parte l'aggiunta di un periodo all'articolo 1 del disegno di legge stesso, si tratta di correzioni che riguardano puramente e semplicemente momenti formali, puramente, mi si consenta l'espressione, grafici o aggiungono delle opportune sottolineature a quanto già disposto nel testo normativo che era stato varato da questo ramo del Parlamento.

Dico immediatamente, questo per ricordo a tutti i colleghi, che il disegno si ispira al concetto fondamentale di rendere libero tutto ciò che non è espressamente oggetto di divieto; il che capovolge quella che è la *ratio* ispiratrice della legislazione valutaria a tutt'oggi vigente, in forza della quale solo quanto è oggetto di espressa autorizzazione può costituire esercizio di facoltà legittima: tutto il resto è invece vietato.

Entrando nel merito di quelle che sono le varianti arretrate dalla Camera dei deputati al disegno di legge che ci troviamo ad esaminare, diciamo subito che, per quanto riguarda i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo della Repubblica si deve adeguare nell'emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria, troviamo già alla lettera *a*) dell'articolo 1 la prima significativa variante, la prima di due varianti che hanno particolare rilievo. Questa variante consiste nell'aggiungere al testo varato dal Senato un periodo relativo al divieto di trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti.

Mi pare superfluo sottolineare l'opportunità di questo divieto di trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione in tutte le ipotesi che vengono elencate in questo periodo aggiunto alla lettera *a*) dell'articolo 1. Il relatore, pur raccomandando l'approvazione

del testo così come ci è pervenuto dalla Camera, non può però esimersi dal formulare un auspicio e cioè che per quanto riguarda la conformità agli usi commerciali, stante l'indeterminatezza del parametro di giudizio usi commerciali, con riferimento a compensi di mediazione (si badi bene: non a contratti di commissione o di agenzia), si possa provvedere in via amministrativa a fornire una precisazione che renda meno soggettiva e quindi meno incerta per l'operatore la domanda se effettivamente un movimento di trasferimento sia o no conforme agli usi commerciali. Ripeto, si tratta però di materia alla quale assai opportunamente si può provvedere in via amministrativa.

La lettera *c*) sempre dell'articolo 1 contiene una precisazione che nulla aggiunge, ma meglio chiarisce quello che era il testo varato dal Senato. «Espressa previsione delle materie da disciplinarsi con decreto ministeriale» si diceva nel testo da noi formulato: qui si precisa che si deve trattare di decreto ministeriale e non di circolare ministeriale. Mi sembra tutto sommato ovvio, ma forse non inopportuno ribadire una volta di più che la circolare ministeriale in questo settore non può trovare applicazione.

La lettera *g*) sempre dell'articolo 1 tratta dell'obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera *f*) precedente e delle notizie relative ai movimenti valutari. Il testo della Camera precisa che questo obbligo di comunicazione in ordine alle notizie relative ai movimenti valutari deve essere assolto alla fine di ogni semestre di riferimento. Analoga precisazione, la quale vuole contribuire, come è a tutti chiaro, alla certezza del dettato normativo, si ha per quanto concerne la lettera *h*), perchè nel testo varato da questo ramo del Parlamento si parlava di «previsione che informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore affluiscono nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi al sistema informativo valutario». Il testo che ci giunge dalla Camera dei deputati precisa che deve essere effettuata la previsione che le informazioni — quindi tutte le informazioni, senza alcuna possibilità di discriminazione discrezionale — affluiscono all'Ufficio italia-

no dei cambi e al sistema informativo valutario.

La lettera *m*) dell'articolo 1 — e quindi sempre in tema di direttive — dà una maggiore puntualizzazione a quanto si era detto nel testo di questo ramo del Parlamento parlandosi di riordinamento e razionalizzazione della materia tenendo conto delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (per intenderci la legge sulla cosiddetta «depenalizzazione»). Il testo che ci perviene parla di riordinamento e razionalizzazione «in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981». La variante è minima, però impegna di più ad adeguare il testo valutario ai principi enunciati nella suddetta legge. Così come, nella lettera *n*) dell'articolo 1 si parla di previsione di nuove disposizioni sempre in conformità ai principi della citata legge n. 689, laddove il testo varato da questo ramo del Parlamento parlava di adeguato aggravamento, tenendo conto dei principi della legge stessa.

L'articolo 1, alla lettera *o*), contiene una specifica indicazione dei requisiti che l'illecito valutario deve possedere anche quale torto amministrativo per rispondere ai requisiti di tassatività e di tipicità che sono propri di ogni previsione di comportamento antigiusuristico. A questa enunciazione, che era già formulata nel testo del Senato, quello della Camera aggiunge la considerazione dell'elemento psicologico ai criteri che occorre tenere presente per la determinazione del limite massimo delle sanzioni amministrative; aggiunge cioè al testo del Senato le parole: «tenuto conto dell'elemento psicologico». Ciò mi sembra veramente molto opportuno perchè non si tratta di altro che della applicazione in campo valutario del principio generale di cui all'articolo 133 del codice penale, secondo il quale il dosaggio della sanzione deve tener conto dell'intensità o del grado dell'elemento psicologico.

Il punto 2 si riferisce alla necessità che le disposizioni di cui al precedente comma siano adottate con uno o più decreti, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato. Si aggiunge nel testo della Camera che queste debbono indicare specificamente le eventuali di-

sposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega. Ci era sembrato che questo concetto fosse implicito nel fatto che le disposizioni dovevano passare attraverso il vaglio di queste due commissioni, ma non mi sembra inopportuno specificare che bisogna indicare dettagliatamente quale disposizione o parte di essa non è conforme al principio della legge delega.

Il punto 3, nel testo del Senato, parlava di delega ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma primo, un testo unico, ove necessario. Le parole: «ove necessario» sono state soppresse nel testo formulato e approvato dalla Camera dei deputati e adesso l'obbligo per il Governo non è condizionato ad alcuna valutazione di discrezionalità o meno.

L'articolo 2, al numero 3, contiene una modifica di ordine puramente e semplicemente grafico, come dicevo; si adotta, cioè, il criterio secondo il quale il numero dei commi rilevanti in una certa disposizione di legge deve essere indicato per cifre e non per lettere. La stessa cosa si verifica al numero 4 dell'articolo 2.

Con l'articolo 3 abbiamo la soppressione di un avverbio che contrassegnava la figura contravvenzionale di quei dipendenti o amministratori di aziende di credito i quali, al di fuori dei casi di concorso (perchè, se c'è concorso, rispondono evidentemente secondo i principi generali degli articoli 110 e seguenti), violano disposizioni in materia valutaria. A questo ramo del Parlamento è sembrato opportuno costruire una figura contravvenzionale imperniata solo sul dolo, in deroga al principio generale di cui all'articolo 42 del codice penale, per effetto del quale delle contraddizioni si risponde tanto colposamente quanto dolosamente. Si trattava cioè di costruire una contravvenzione che, come non di rado avviene nel nostro sistema, ammettesse soltanto una delle due forme principali di elemento psicologico, nel nostro caso il dolo.

La Camera ha ritenuto più opportuno soppresimere l'articolo 3, che aggiungeva, appunto, l'avverbio «dolosamente» al testo della norma che prevedeva la fattispecie contravvenzionale, operando in tal modo un ritorno

a quello che ho già definito essere un principio generale.

Si può dubitare contenutisticamente della opportunità di questa soppressione, però è doveroso segnalare che in tal modo non ci si imbarca in una deroga a quello che è uno dei principi generali del nostro sistema penale e, sotto questo profilo, la soppressione può trovare il consenso degli onorevoli colleghi.

Seguono poi ai punti 1 e 4 dell'articolo 10 varianti che sono puramente e semplicemente di coordinamento. Si parlava infatti all'articolo 10 di «facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dall'articolo 10 della presente legge». Evidentemente, soppresso l'articolo 3, di cui or ora ho finito di parlare, l'articolo 10 diventa articolo 9; la stessa cosa accade al punto 4 dell'articolo 10 stesso.

Con questa notazione che attiene al coordinamento tra il testo approvato da questo ramo del Parlamento e quello che ci perviene dalla Camera dei deputati, che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno correttamente effettuato in vista della soppressione operata dall'articolo 3, ho concluso l'illustrazione delle modifiche apportate al testo da noi varato. Sono tutte modifiche utili e opportune ma che — come ho già detto — nulla vengono ad innovare rispetto all'impianto generale del presente provvedimento.

Considerando che si tratta di un provvedimento molto atteso nel paese, di cui si discute da lungo tempo, un provvedimento che consente tra l'altro un maggiore adeguamento anche ai principi di ordinamento comunitario e di legislazione internazionale, questo relatore, signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, si permette di sottoporre alla loro attenzione l'invito a procedere all'approvazione del provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando, nel corso della VI legislatura, questo ramo del Parlamento esaminò il provvedimento provvisorio e straordinario che si tradusse per conversione nella legge 30 aprile 1976, n. 159, la mia parte politica, in sede di dichiarazione di voto, tramite chi ha l'onore di parlare ancora una volta sulla revisione della legislazione valutaria, evidenziò che si faceva marcia indietro e si ripristinava la disciplina legislativa di tempi eccezionali (1936-1939), quando l'infrazione delle leggi valutarie, il tentativo di infrazione ed il favoreggiamento nel concorso di talune circostanze furono puniti come reati anche con la reclusione fino a 3 anni.

Esprimemmo allora l'avviso che la sanzione penale o il timore della sanzione penale solo marginalmente e in misura quasi insignificante sono atti ad incidere positivamente sul fenomeno estremamente preoccupante per il quale un fiume di migliaia di miliardi aveva valicato e continua a valicare i confini del nostro paese.

Il provvedimento allora all'esame di questa Assemblea, a nostro parere, avrebbe potuto servire soltanto contro il piccolo cabotaggio di frontiera e contro gli «spalloni», peraltro in via di estinzione. Avrebbe potuto assumere, al massimo, l'aspetto e la funzione di un fatto di costume, ma per il resto rischiava di esaurirsi in una grida di manzoniana memoria.

Fu da noi sottolineato che, dopo che per molti e molti anni erano state accertate e sanzionate amministrativamente appena le briciole delle infrazioni valutarie, mentre il grosso del denaro era trasmigrato principalmente attraverso le operazioni bancarie con il sistema dei fittizi aumenti del costo delle merci importate e delle riduzioni, nei documenti, del prezzo delle merci esportate, si tentava di chiudere la stalla ai buoi che erano scappati introducendo sanzioni penali in aggiunta alle sanzioni amministrative.

Contro i forzati, formali e non convinti consensi unanimi delle altre parti politiche esprimemmo voto di contrarietà perchè la strada delle manette e delle punizioni durissime non costituiva e non costituisce, a no-

stro giudizio, sistema idoneo a frenare e tanto meno a fermare o ad eliminare il fenomeno dell'esproprio dei capitali. I quattrini sono come i topi delle navi che prendono terra quando intuiscono il futuro naufragio.

Non sanzioni penali più o meno drastiche al fine di evitare la fuga dei capitali all'estero e di conseguire il rientro, anche parziale, dei capitali espatriati: necessita tutt'altro! Occorre che agli operatori ed ai risparmiatori italiani si riaffaccino prospettive concrete di sicuro collocamento casalingo.

Sino a quando — evidenziammo nel 1976 e ribadiamo oggi — sussiste il timore, o peggio la certezza, della confisca o della distruzione dei capitali, sino a quando difetta la redditività del denaro e dei beni in termini reali, sino a quando viene mantenuto in vita uno Stato assistenziale con conseguente notevole dilatazione della spesa pubblica, sino a quando aumenta il dislivello tra i flussi monetari ed i flussi dei beni reali e favorite sono l'inflazione e la polverizzazione delle riserve valutarie, i capitali italiani continueranno a varcare i confini, a trasmigrare in terra straniera e con essi continuerà, purtroppo, il trasferimento all'estero di industrie e di manodopera.

A distanza di due lustri, le nostre considerazioni negative hanno trovato puntuale conferma nella realtà dei fatti. Abbiamo così registrato, ad esempio, la postuma ammissione del senatore Carli per il quale fu commesso allora un errore di valutazione, atteso che — egli ha detto — il ripristino delle pene restrittive della libertà personale, proprie della economia «a piazza assediata», fu deciso in discussioni concitate sotto l'influsso del convincimento che le tensioni del cambio manifestatesi tra la fine del 1975 ed il principio del 1976 fossero imputabili a massicce fughe di capitali e che queste fossero agevolate dall'esistenza di sanzioni troppo blande. Il ministro Gorla, a sua volta, in occasione di una conferenza tenutasi a Genova nei giorni 28 e 29 ottobre 1983, ha riconosciuto chiaramente che dopo diversi anni di applicazione della normativa valutaria del 1976, è venuto a sentirsi il peso della burocratizzazione imposta. Si è avvertita la scarsa efficacia di norme che egli suggerisce di rendere sempre

più severe per adeguarle alle innovazioni che la fantasia di chi vuole evaderle riesce ad escogitare, si è presa contezza dei vincoli negativi imposti agli esportatori, e quindi del nocumento anche per la nostra bilancia dei pagamenti, si è dovuto constatare di esserci sempre più esposti alle pressioni degli organismi internazionali e dei nostri *partners* commerciali che richiedono insistentemente una maggiore liberalizzazione del nostro mercato dei capitali. Da qui la necessità della revisione della legge n. 159 del 1976 nel senso di una assunta liberalizzazione.

Il Governo ha avvertito la necessità di un ripensamento dell'intera materia teso — così leggesi nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 316 — alla istituzione di un sistema, per così dire, a regime, contraddistinto da un più equilibrato rapporto tra gravità delle sanzioni comminate e gravità degli illeciti.

Il nuovo testo legislativo è stato licenziato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 giugno 1985. Esso, intendendo invertire la vigente tendenza, poggia sulla filosofia che si concretizza nel principio secondo il quale è permesso tutto ciò che non è vietato. Realisticamente però le norme della legge n. 159, che la Confindustria ha definito una vera e propria «ingessatura valutaria», non possono ritenersi sostanzialmente, nè tantomeno radicalmente, modificate nel loro impianto di base dal testo legislativo al nostro definitivo esame. È prevista, è vero, la depenalizzazione dei reati valutari (esportazione e costituzione illecite di capitali all'estero) fino a 100 milioni di lire; sono adottati nuovi provvedimenti volti a garantire agli operatori la possibilità di difendersi e quindi ad assicurare la certezza del diritto; sono da ritenere allentati alcuni vincoli e controlli amministrativi che ostacolano le operazioni con l'estero delle nostre imprese. Siamo però molto lontani da quegli atteggiamenti che in materia sono stati adottati in altri paesi economicamente avanzati, nelle economie industriali più progredite. Nei maggiori paesi industrializzati già da tempo vige il processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali; così, ad esempio, da molti anni avviene nel Regno Unito, in Danimarca, in Germania, in Fran-

cia, in Olanda, nel Belgio, negli Stati Uniti, in Giappone.

L'Italia, quale appartenente alla Comunità economica europea, ha assunto precisi impegni nel settore valutario. Non si possono ignorare e vanno osservate le ormai pregresse, ma tuttora attuali, direttive comunitarie dell'11 maggio 1960 che impongono agli Stati membri di applicare le disposizioni del Trattato di Roma che stabiliscono il principio della libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, e quindi della libertà di movimento dei capitali nell'ambito dei paesi facenti parte della Comunità.

La libertà è bene supremo della persona umana e deve pertanto essere massimamente tutelata. La liberalizzazione, a sua volta, non può essere fine a se stessa, onde occorre che sia accompagnata da adeguati strumenti di controllo ma non da drastiche sanzioni penali. Non ci pare, in conseguenza, che i principi della libertà e della oculata liberalizzazione trovino congrua applicazione nel testo legislativo al nostro esame che sostanzialmente non restituisce ma comprime la libertà, la liberalizzazione degli scambi tra i paesi europei.

A tale giudizio, peraltro, ci induce implicitamente anche il pensiero dell'onorevole Andreatta, autorevole rappresentante economico della Democrazia cristiana, che, proprio nei giorni scorsi, in occasione dell'annuale «Convegno dello Studio Ambrosetti», tenuto nell'incantevole cornice di Villa d'Este, ha ritenuto di sostenere che gli squilibri esistenti nel sistema finanziario italiano non consentirebbero una politica di rapida liberalizzazione, mentre il professor Mario Monti, nella stessa evenienza, ha sottolineato che la *deregulation* in campo valutario e l'abbandono di strumenti di controllo, come la riserva obbligatoria, significano l'eliminazione di quei vincoli che frenano l'afflusso di capitali verso il debito pubblico.

Non sono conferenti stasera e potrebbero ritenersi viziati persino da ultrapetizione l'eventuale esame e la reiterata valutazione dell'intero provvedimento già approvato dal Senato. Ci dobbiamo mantenere nei limiti delle poche modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati. Al riguardo puntuali

come sempre sono state in Commissione, e sono emerse dalla relazione orale, le precisazioni e le valutazioni fatte con la consueta chiarezza, con diligentissima attenzione e con profonda dottrina dal relatore, senatore Marcello Gallo che fondatamente ha evidenziato che l'unica effettiva modifica di rilievo concerne l'inserimento di una norma relativa al divieto di trasferimenti valutari per il pagamento dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale, o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti. Si tratta, per vero, di una modifica piuttosto nebulosa e generica, sicchè, come prudentemente ha suggerito il relatore, è bene che dai lavori parlamentari — è opportuno forse un ordine del giorno — risulti chiaramente, quanto meno, quale sia realmente il senso del predetto richiamo agli usi commerciali al fine di fornire agli operatori del settore un parametro concreto.

Per il resto, siamo in presenza di innovazioni di carattere prettamente formale, tranne la norma per la quale le eccezioni e le limitazioni alla libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero debbono essere adottate dai Ministri competenti con decreti e non con circolari, tranne la prescrizione dell'obbligo della comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, di alcune disposizioni e delle notizie relative ai movimenti valutari in tempi determinati, e cioè alla fine di ogni semestre di riferimento, e tranne l'obbligo e non la facoltà discrezionale del Governo di emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

In sede di esame nella Commissione giustizia la mia parte politica, anche al fine di contribuire al sollecito e definitivo varo del provvedimento, ha dato la sua adesione alle sopravvenute modificazioni. Tale determinazione anche stasera conferma, senza deflettere dalle più ampie riserve e critiche avverso l'intero provvedimento legislativo nel suo complesso e nella sua enucleazione che, a

nostro avviso, non disciplina congruamente, sostanzialmente non revisiona e, a tutto concedere, muta assai marginalmente la legislazione valutaria, omettendo tra l'altro di accompagnare con adeguati strumenti di controllo l'assunta liberalizzazione e formulando troppo genericamente ed equivocamente i principi ispiratori ed i criteri direttivi dell'asserto riordino della materia posti a base della delega conferita al Governo. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno, da lui presentato insieme con il senatore Berlanda, al quale hanno aggiunto le proprie firme anche i senatori Franza, Vassalli, Fiocchi, Covi e Mazzola:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge d'iniziativa del Governo relativo alla revisione della legislazione valutaria;

considerato che contestualmente è all'esame del Senato il provvedimento di amnistia ed indulto nel quale, peraltro, ragioni di opportunità e di tempo sconsigliano di inserire norme relative a sanatorie valutarie;

ritenuto che appare opportuno riaprire i termini cui alla legge n. 159 del 1976 per motivi di carattere economico e tenuto conto della sostanziale mutata situazione del Paese,

impegna il Governo:

ad emanare, con l'urgenza che il caso richiede, un provvedimento che adegui l'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 e dei termini in essa previsti alle sostanziali innovazioni che il disegno di legge relativo alle norme della legislazione valutaria comporta in ordine alla libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero.

9.316-B.1 RUFFINO, BERLANDA, FRANZA, VASSALLI, FIOCCHI, COVI, MAZZOLA.

Il senatore Ruffino ha facoltà di parlare.

RUFFINO. Soltanto alcune brevissime considerazioni, onorevole Presidente, signor Mi-

nistro e onorevoli senatori, poichè il Senato esamina questa sera in seconda lettura un provvedimento al quale la Camera ha apportato modifiche di non grande conto che hanno trovato l'unanime consenso della Commissione giustizia.

Il senatore Gallo, nella sua relazione concisa e lucida, ha dato ampio conto di queste modifiche, sulle quali quindi non mi soffermerò.

Si conclude dunque l'*iter* travagliato di un disegno di legge che il Governo aveva presentato in Parlamento quasi tre anni fa, il 17 novembre 1983.

Quali le caratteristiche principali e quale il bilancio di tale impegnato ed annoso dibattito?

Viene intanto affermato il principio della piena libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, salve le misure e le limitazioni da introdurre in un successivo decreto ministeriale. Le eventuali limitazioni al principio della libertà dovranno essere specificatamente indicate e predeterminate, senza che l'autorità sia arbitra di stabilire sia il vincolo da imporre che le finalità da perseguire. Si riducono quindi gli eccessi della discrezionalità amministrativa in materia valutaria, ciò che è stato definito il «rescritto del principe». Si persegue inoltre il principio di semplificare e snellire le procedure al fine di facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale.

È da sottolineare poi come un dato di fatto particolarmente significativo la progressiva marginalizzazione della tutela penale in materia valutaria, che venne introdotta, onorevoli colleghi, per la prima volta nel nostro sistema e nel nostro ordinamento giuridico nel 1939 e successivamente ripresa, in una situazione certamente contingente e particolarmente grave, nel 1976. Speriamo, onorevole Presidente, di non ripetere mai più l'esperienza della legge del 1976, che ha indubbiamente causato situazioni delicate nel nostro paese. Infine — e sono questi gli aspetti positivi — vi è il conferimento della delega al Governo, che dovrà provvedere entro un anno ad emanare norme nel rispetto dei criteri fissati nella stessa legge di delega.

Vi è un'osservazione che desidero fare e che feci già intervenendo nel dibattito del giugno del 1985, ma che credo opportuno in qualche misura ripetere. Ci siamo mossi, dobbiamo riconoscerlo, con una cautela forse eccessiva, non tenendo conto della rivoluzione di carattere economico ed industriale in atto nel nostro paese. Probabilmente, il criterio di disvalore che in qualche modo — e giustamente — interferisce in queste vicende, nei rapporti internazionali e nella esportazione di valuta che vi è stata, ha «condizionato» un po' i nostri lavori, per cui ne è nata una cautela eccessiva che non ha tenuto sufficientemente nel dovuto conto la enorme evoluzione di carattere economico che si è determinata nel paese. Basti pensare, onorevoli colleghi (e credo sia questo un dato estremamente significativo), che il disegno di legge presentato dal Governo nel novembre del 1983 prevedeva la depenalizzazione per importi di trasferimento di valuta fino a 100 milioni nel corso di un anno; noi abbiamo avuto il modo di ridurre questa ipotesi. Approviamo la legge a distanza di tre anni e l'inflazione, anche se non cammina più su due cifre, è stata pur tuttavia nel 1983-84-85 significativa. Tuttavia abbiamo ridotto il tetto che il Governo ci aveva prospettato nel 1983 in modo eccessivo e, a mio avviso, forse pesante. Non teniamo conto forse anche, onorevole Presidente, di una norma della Costituzione che sancisce la libertà di movimento per i cittadini; ma se si afferma questa libertà di movimento e non si garantisce al cittadino la possibilità di muoversi, evidentemente si tratta di una di quelle libertà che rimangono più sancite nell'ordinamento, che non, di fatto, applicate nella pratica.

Il mio intervento, onorevoli colleghi, è motivato soprattutto dall'interessante parere che la Commissione finanze e tesoro ha formulato sul disegno di legge al nostro esame. È un parere espresso e firmato dal collega D'Onofrio che aveva chiesto che venisse allegato alla relazione; ma i tempi strettissimi hanno impedito all'efficiente e valente collega relatore di fare la relazione scritta e, quindi, di allegarvi il parere.

È su questo parere della Commissione finanze e tesoro che si fonda l'ordine del giorno che ho presentato assieme al collega Ber-

landa e che ha avuto oggi l'adesione autorevole del presidente Vassalli, del senatore Covi, del senatore Franza, del senatore Fiocchi e del senatore Mazzola; è un ordine del giorno aperto, mi auguro, al contributo e all'apporto anche di altri Gruppi politici.

Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, la Commissione finanze e tesoro non aveva ritenuto di proporre una riapertura dei termini previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, poichè tale innovazione avrebbe configurato un provvedimento di clemenza per i reati del settore in un momento in cui non vi era un orientamento definito del Governo a proporre un provvedimento generale di amnistia e indulto. È una considerazione che ha un suo spessore e una sua validità. Peraltro, nel momento in cui la nuova normativa legislativa valutaria sta per essere definitivamente tradotta in legge con sostanziali innovazioni in ordine alle libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, il contestuale provvedimento di amnistia e indulto all'esame del Parlamento presentato dal Ministro di grazia e giustizia, suggerirebbe l'adeguamento dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 e dei suoi termini alle novità che si stanno introducendo nella legislazione valutaria.

Debbo dire che con altri colleghi appartenenti ad altri Gruppi politici avevo presentato, il 18 giugno 1985, un emendamento che dava questa possibilità e nel quale si sosteneva l'ipotesi del rientro di capitali dall'estero, essendo la situazione economicamente positiva, con l'applicazione di un'imposta, che ho chiamato impropriamente di tipo patrimoniale, che manifestava una certa durezza nei confronti dei cittadini responsabili di tali comportamenti. Per costoro veniva previsto il pagamento di un corrispettivo del 15 per cento sul capitale che sarebbe rientrato in Italia, il rientro dei capitali era subordinato ad un investimento di carattere produttivo nel settore commerciale, industriale, turistico, agricolo e artigianale per favorire, quindi, la produzione e l'occupazione e dare un colpo d'ala ad una situazione del nostro paese che abbisogna anche di questi interventi.

Come vede, signor Presidente, vado illustrando in modo breve e quasi telegrafico

l'ordine del giorno, e nel fare ciò mi avvalgo anche del parere autorevole del professor Uckmar, che in un articolo sulla legge valutaria apparso sul «Corriere della Sera» sottolinea l'opportunità di una sanatoria per le irregolarità, affermando: «Di certo i titolari, in modo occulto, di partecipazioni in società straniere, sia pure per "estero vestizioni", di capitali e di beni collocati all'estero frequentemente non riescono a tutelare i loro diritti per i ricatti derivanti dall'irregolare posizione valutaria: e quante sono le "tangenti" per ottenere la copertura di fiduciari... non sempre fedeli! Danno ai privati» — sostiene il professor Uckmar — «ma pure all'economia nazionale non solo di riflesso: e così per la quasi necessaria uscita di redditi delle "estero vestizioni" (per non rendere palese la fittizietà dell'intestazione) nonchè in termini di gettito fiscale: gli "occulti" anche se volessero adempiere i loro obblighi di contribuenti — e cioè in quanto "residenti" corrispondere le imposte sui redditi prodotti all'estero — non lo possono fare giacchè svelerebbero le irregolarità valutarie».

I beni ed i capitoli rientranti nel paese determinano vantaggi cospicui anche per il fisco.

In seconda lettura tale adeguamento non si presentava tecnicamente possibile e ragioni di tempo impongono l'opportunità di non trasferire al provvedimento di clemenza l'esame articolato e complesso di un provvedimento di sanatoria in materia valutaria. Questo è il problema di fondo. Mi si potrebbe obiettare: perchè non si introduce questo provvedimento di sanatoria nel provvedimento di amnistia all'esame del Parlamento? Ritengo che vi sia un'esigenza di celerità, atteso l'annuncio fatto da tempo del provvedimento di clemenza da parte di autorevoli pubblici rappresentanti, per cui credo certamente che una materia così complessa e delicata porterebbe ad un rallentamento non compreso dalla pubblica opinione: quindi ho impegnato il Governo a presentare con l'urgenza che il caso richiede, autonomamente, un provvedimento che in qualche misura riapra i termini di cui alla legge n. 159 del 1976 e le modalità di rientro dei capitali. Non dimentichiamo che l'articolo 2-ter prevede un'imposta sostitutiva del 15 per cento

nei confronti di coloro che fanno rientrare i capitali nel nostro paese.

Un ultimo accenno, anche questo brevissimo. È in corso un processo di internazionalizzazione della nostra economia. È di oggi sul giornale la notizia che l'Assitalia sta collocando milioni di azioni sul mercato di Londra; è di ieri la notizia che alcuni gruppi telefonici italiani delle partecipazioni statali collocano azioni nel mercato estero; è ancora in piedi la trattativa tra la Montedison e la Fermenta; vi sono operazioni compiute dalla Olivetti di De Benedetti con la Valeo, con la Triumph-Adler. C'è questa caratteristica fondamentale che è un dato significativo per il nostro paese perchè non possiamo non plaudire a queste iniziative: altrimenti dovremmo dire che l'economia del nostro paese si è provincializzata, si è nazionalizzata tutt'al più, ma non ha spiccato il volo di chi sa guardare lontano ad una internazionalizzazione dei rapporti di carattere economico. Questo è il dato significativo che ci deve far riflettere, anche perchè è chiaro che non si può stare nell'Occidente senza vivere la vita dell'Occidente come ha sostenuto in un interessante articolo l'onorevole Piccoli, quindi, favoriamo questo volo che l'economia italiana ha compiuto e favoriamolo anche per le implicanze di carattere sociale che ciò comporta. Si pensi al grave problema della disoccupazione.

Onorevole Presidente, credo che lei mi sia maestro anche in questa situazione: ricordo il progresso dell'economia italiana nel 1960, allorchè contro il parere di alcuni e le perplessità di molti si è liberalizzata l'economia — certo per opera anche dell'onorevole La Malfa — e si è dato veramente un colpo d'ala all'economia italiana. Vi erano allora grossissimi timori che il corso degli eventi ha fugato e ha fatto superare dando una dimensione mondiale all'economia del nostro paese. In questa ottica dobbiamo considerare il problema e per questo sottopongo all'attenzione del Senato l'ordine del giorno che ho brevemente e modestamente illustrato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

GALLO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* ROSSI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli senatori, un grazie al presidente e ai componenti la Commissione giustizia che in sede referente hanno lungamente lavorato alla stesura del testo oggi all'esame di quest'Aula, nonchè ai presidenti e ai componenti delle Commissioni parlamentari che hanno dato parere favorevole al provvedimento.

Ringrazio infine i Presidenti dei Gruppi parlamentari i quali hanno avuto la sensibilità di consentire una spedita trattazione della materia oggetto del disegno di legge.

Si tratta, in effetti, di un testo normativo che per l'intensità e la serietà del dibattito al quale ha dato luogo e per la rilevanza degli apporti ricevuti in quest'Aula, può ritenersi a giusto titolo una iniziativa alla quale hanno partecipato, con pari impegno e al di là delle formali divisioni e dei ruoli, Governo e Parlamento, accomunati dal medesimo intento di pervenire a una disciplina della materia valutaria più consona alla evoluzione dei tempi e alle esigenze operative rispetto a quanto non lo sia quella attualmente vigente.

Sarebbe quindi fuori luogo se mi addentrassi in questa occasione in una dettagliata analisi — l'ha già fatta molto bene il relatore — e nella illustrazione di ciascun punto del disegno di legge. Sarà sufficiente, in proposito, un sintetico richiamo ad alcuni fra i principali aspetti del provvedimento, mentre ritengo rilevante e necessaria la manifestazione della volontà del Governo in merito alla predisposizione tempestiva di tutti gli adempimenti che ad esso faranno carico in conseguenza della promulgazione della legge.

Il provvedimento prevede il periodo di un anno come limite massimo entro il quale dovranno essere emanate le disposizioni legislative delegate e ulteriori sei mesi quale termine per l'emanazione di un testo unico in materia valutaria.

Assieme ai decreti delegati e affinché que-

sti ultimi possano essere operativi immediatamente, dovranno essere predisposti dai Ministri competenti i decreti che, nel rispetto delle norme primarie, forniranno le disposizioni materiali della nuova disciplina imperniata sul principio della piena libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero.

Vale forse la pena di ricordare le materie sulle quali dovranno vertere questi decreti. Innanzitutto saranno individuate le eccezioni e le limitazioni al principio della libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. In pratica, si dovrà pervenire alla stesura di una sorta di lista negativa che sostituirà la lista positiva delle operazioni autorizzate in via generale, oggi contenuta nell'allegato al decreto ministeriale dell'11 marzo 1981.

Le restrizioni, inoltre, non potranno essere fissate dall'amministrazione a suo piacimento, ma dovranno essere chiaramente finalizzate, in base alla legge delega, al perseguimento di obiettivi di politica monetaria e di equilibrio della bilancia dei pagamenti e dovranno rispettare gli impegni internazionali. Quest'ultimo aspetto mi sembra particolarmente importante sia perchè l'Italia è stata spesso accusata di inadempienza nei confronti degli impegni assunti in sede comunitaria, sia perchè stiamo assistendo a una ripresa dei processi di liberalizzazione nelle transazioni finanziarie in ambito CEE. Proprio in questi giorni è in corso di definizione a Bruxelles una direttiva che farà compiere un importante passo in avanti alla integrazione finanziaria europea che era rimasta sostanzialmente ferma al 1962.

Un'altra materia che i decreti ministeriali dovranno trattare è quella delle prestazioni a carattere patrimoniale che si collegano ad operazioni con l'estero. Le competenti autorità sono state talvolta accusate di utilizzare lo strumento valutario per introdurre oneri finanziari a carico di privati in via surrettizia perchè al di fuori di una espressa previsione legislativa. Ricordo in proposito che esiste tuttora il deposito infruttifero per gli investimenti di portafoglio, nonchè l'obbligo per gli operatori che regolano anticipatamente le importazioni di finanziarsi in valuta. Queste misure e altre analoghe dovranno

essere elencate nei decreti di cui stiamo parlando.

Il richiamo agli atti di normazione secondaria mi offre l'occasione per ricordare sinteticamente gli aspetti più salienti.

Il sistema che si è inteso costruire configura l'azione dell'Esecutivo rigorosamente ancorata ad una linea di condotta predeterminata, in cui gli interessi dei cittadini ricevono la giusta tutela anche sotto il profilo giurisdizionale, e questo mi sembra uno dei maggiori pregi della riforma.

Un altro aspetto della riforma largamente condiviso è quello che riguarda la modifica della legislazione introdotta dieci anni fa che sanziona penalmente le infrazioni valutarie. Tale aspetto sostanzialmente si incentra sull'elevazione della soglia che discrimina l'illecito amministrativo dal reato, tenuto conto che l'evoluzione dei rapporti con l'estero, intervenuta dal 1966 ad oggi ha reso francamente eccessive nella coscienza sociale le pene oggi previste per infrazioni che hanno carattere più formale che sostanziale e che comunque trovano la loro sede sanzionatoria più appropriata nell'ambito amministrativo.

Ho iniziato questa mia presentazione ricordando che il disegno di legge oggi sottoposto all'esame del Senato è in gran parte anche opera vostra, onorevoli senatori. In effetti, il testo approvato dalla Camera non presenta modificazioni e aggiunte di carattere sostanziale che non siano coerenti e compatibili con il testo già approvato dal Senato nella seduta del 18 giugno 1986. Al riguardo non mi addentro nelle singole modifiche apportate dalla Camera rispetto alla prima approvazione del Senato.

Concludendo e confidando nella definitiva approvazione del disegno di legge, non posso non rilevare che sarà questo un modo per tenere fede all'impegno programmatico del Governo di pentapartito all'atto delle sue dichiarazioni rese in quest'Aula il 5 agosto e per dare ad esso un nuovo e decisivo impulso che si dovrà concretare nella più sollecita emanazione dei previsti provvedimenti delegati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il relatore è favorevole all'ordine del giorno, come già aveva avuto occasione di esprimersi nel corso della discussione che si è svolta nel giugno 1985 in relazione ad un provvedimento di estensione dei termini di cui all'articolo 2 della legge attualmente in vigore.

Naturalmente il contenuto del provvedimento è tutto da pesare ed esaminare con la massima accuratezza possibile perchè non può costituire un guiderdone, un premio rilasciato a chi ha trasgredito leggi che oggi noi modifichiamo in misura assai sensibile.

Questo, infatti, onorevoli colleghi è un punto su cui bisogna avere piena chiarezza: si tratta di un provvedimento che non fa un piccolo passo in avanti, ma rivoluziona un sistema e compie una notevolissima marcia verso una liberalizzazione che non può essere puramente e semplicemente identificata con una depenalizzazione ma deve passare anche attraverso le misure e le normative di carattere amministrativo.

Allo stato, e per non determinare una frattura troppo brusca con il passato, si è prudentemente — ma la prudenza non è qualcosa di cui ci si debba vergognare — ritenuto di doversi fermare ai limiti della presente legge. Tutto ciò che potrà rappresentare, al vaglio dell'interpretazione e dell'applicazione di questa normativa, una lezione che ne derivi per migliorarla e modificarla evidentemente dovrà essere tenuto presente.

Ugualmente si dovrà tenere presente l'invito a provvedere nei sensi indicati nell'ordine del giorno, su cui esprimo la mia cordiale adesione.

ROSSI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

RUFFINO. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista non voterà questo ordine del giorno.

Desidero chiarire che questo non voto dell'ordine del giorno non significa una contrarietà di principio apodittica ad un eventuale provvedimento che possa riguardare il rientro di capitali dall'estero. Si tratta di una questione estremamente grave e delicata di cui devono essere valutate, nella sede opportuna, tutte le implicazioni sia dal punto di vista dell'interesse economico generale del nostro paese, sia dal punto di vista delle condizioni alle quali un eventuale provvedimento di questo genere si deve ispirare, tenendo anche presente che vi è un principio di moralità politica da salvaguardare. Infatti, credo che un po' disinvoltamente oggi viene invocato l'interesse nazionale per giustificare una larga sanatoria, mentre ieri chi ha trasgredito le leggi dello Stato che costituivano un divieto generale all'esportazione dei capitali o alla costituzione di riserve valutarie all'estero, evidentemente, per gli interessi dell'economia nazionale, non ha avuto alcuna considerazione. Ci sono, quindi, implicazioni notevoli, perchè un provvedimento di questo tipo, a quanto si dice, dovrebbe, tra l'altro, implicare movimenti estremamente vasti.

E noi crediamo che, come nostro costume, solo dopo un serio ed approfondito dibattito si possa esaminare la convenienza, in linea generale, e le condizioni, in linea particolare, di un provvedimento di questo tipo. Si tratterà di un dibattito al quale debbono partecipare, se non anche esserne promotori, il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, cioè tutti competenti organi dello Stato, al massimo livello, che possano presentare al Parlamento un provvedimento di questo tipo.

Detto questo da un punto di vista generale, vorrei indicare le ragioni più specifiche per cui, a mio avviso, questo ordine del giorno non può essere condiviso e le ragioni per le quali il nostro Gruppo non lo voterà. L'ordi-

ne del giorno al nostro esame è composto da tre proposizioni. Nella prima proposizione si afferma che ragioni di opportunità e di tempo hanno consigliato di non inserire una misura di questo genere nel provvedimento di amnistia e di indulto attualmente all'esame della Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento. Ora, in questo provvedimento, per iniziativa del Governo, era compresa un'amnistia per reati di carattere valutario, non condizionata. Ebbene, questa amnistia è stata esclusa proprio nella imminezza dell'approvazione di una legge che, non rendendo penalmente perseguibili determinati reati, per lo meno fino ad una certa soglia, evidentemente rappresenta per chi si trova ad essere in questa forma depenalizzato un trattamento più favorevole da un punto di vista generale rispetto al provvedimento di amnistia ed oltre tutto anche più esteso nel tempo.

Non a questo ci si intendeva riferire perchè credo che questo sia stato un saggio orientamento che impronta i lavori della Commissione giustizia, ma se si vuol far riferimento ad un provvedimento più vasto di sanatoria credo che il riferimento sia improprio perchè non sono certo ragioni di opportunità e di tempo, ma la necessità di quella valutazione complessiva alla quale mi riferivo che è pregiudiziale ad un provvedimento di questo tipo.

La seconda proposizione si riferisce ad un giudizio estremamente sommario, cioè si fa riferimento ad una opportunità, addirittura ad una urgenza di riaprire i termini della legge n. 159 per il rientro dei capitali. Non so se occorra affrontare questa questione nel modo della riapertura dei termini della legge n. 159 o in forme diverse. Credo che impegnarsi in questo momento per una sollecitazione urgente nei confronti del Governo, in particolare del Ministro del commercio con l'estero in questi limiti sia assolutamente inopportuno.

Il punto ulteriore sul quale vorrei spendere una parola è quello relativo all'impegno che si chiede al Governo che è estremamente contraddittorio. Si chiede infatti di adeguare l'articolo 2 — che è quello che abbiamo modificato per configurare diversamente le

sanzioni penali e particolarmente per elevare la soglia della punibilità ad oltre i 100 milioni di esportazione o di costituzione all'estero di riserve valutarie — alla libertà delle relazioni finanziarie ed economiche con l'estero. Trovo veramente strano che nel momento in cui il Senato decide, e decide, io credo, all'unanimità, di elevare la soglia delle sanzioni, si chieda un adeguamento al principio generale della libertà delle relazioni con l'estero, perchè questo è evidentemente confliggente con il fatto di lasciare operanti determinate sanzioni di carattere penale, così come abbiamo unanimemente e concordemente ritenuto, perchè se la liberalizzazione — esprimerò poi dichiarazione di voto sull'intero provvedimento e avrò modo di ritornare su questo punto — vi deve essere, vi deve essere tuttavia con quelle cautele, con quei riguardi, con quelle attenzioni che per primo ci sono state segnalate proprio dalla Banca d'Italia quando abbiamo consultato questo organo in sede di Commissione, e che del resto sono state qui espresse nel dibattito che si è svolto in Senato oltre un anno fa, cioè nel giugno 1985.

Per tutte queste ragioni riteniamo che un ordine del giorno di questo tipo rappresenti un alcunchè di affrettato, non ponderato, non motivato adeguatamente, anzi alcune delle motivazioni che sono state esposte sono da respingere, e per questo ripeto, senza voler esprimere alcuna contrarietà all'esame di un eventuale provvedimento di questo tipo, dopo però averne valutato la congruità, l'utilità, le condizioni a cui deve essere sottoposto, la nostra non partecipazione al voto di questo ordine del giorno.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA MASSIMO. Signor Presidente, da quanto mi è dato arguire, ci stiamo avviando ad un voto sul disegno di legge di revisione della legislazione valutaria di largo consenso, se non addirittura di unanimità da parte di questa Aula. Non intendo affatto sottovalutare, anzi voglio sottolineare, questo aspetto di largo consenso che si sta raggiungendo

su un tema per molti versi importante e delicato; certamente importante e delicato sul terreno economico, e questo è evidente, ma anche sul terreno politico. Sappiamo che la questione dell'esportazione illegale di capitali, o *tout court* l'esportazione di capitali, è tema che ha creato fratture politiche e sociali profonde nel paese. L'atto che il Parlamento con largo consenso si accinge a compiere è un atto di ricomposizione di queste fratture e di ricomposizione su un principio che, anche sotto l'aspetto generale, non può che trovare ampio consenso, il principio in base al quale tutto in questa materia sarà consentito salvo ciò che non venga espressamente vietato. È in questo senso, mi pare di capire, che nel suo intervento il relatore ha sottolineato che questo provvedimento, pur contemplando piccoli passi avanti sotto un profilo strettamente tecnico della materia, dal punto di vista di principio costituisce un grande passo avanti. In questo senso anche il nostro Gruppo intende dare il consenso all'approvazione di questo provvedimento.

Per l'ordine del giorno invece il caso è diverso, a mio giudizio, perchè improvvisamente da una questione di ordine generale si scende alla considerazione di alcune specifiche fattispecie. Si introduce allora un elemento non voglio dire di inquinamento, ma comunque di ambiguità, di sospetto nel dibattito; certamente questa ambiguità e questo sospetto sono estranei alla volontà dei proponenti l'ordine del giorno, ma resta il dato oggettivo. Resta il dato oggettivo che deriva, del resto, dalle stesse considerazioni svolte dall'illustratore e proponente l'ordine del giorno il quale ha citato alcuni casi precisi di fattispecie per le quali sarebbe utile riaprire i termini dell'articolo 2 della legge n. 159.

Pertanto vorrei invitare i proponenti l'ordine del giorno a riconsiderare l'opportunità di un voto che ci divida su questa materia. Proprio per questo motivo svolgerò ora qualche considerazione di merito sull'ordine del giorno. I proponenti mostrano la loro sensibilità a questioni di opportunità e di tempo e le segnalano nell'ordine del giorno; tuttavia — mi si lasci dire così — in un certo senso contraddicendosi con questa premessa, ten-

dono ad impegnare il Governo — ed il Governo, se non ho capito male, anche ad impegnare se stesso — ad un provvedimento di urgenza al riguardo.

Ora, anche sotto un profilo di metodo legislativo mi chiedo che senso ha nel momento in cui si va ad approvare una legge che apre al Governo la possibilità di ricostruire il profilo di tutta questa delicata ed importante materia, immediatamente precostituire un presidio particolare, un beneficio privilegiato per alcune fattispecie specifiche. Non voglio dire che questo avvalori la sensazione che altrove si ha nella società civile, che il Parlamento si faccia in qualche caso «cassa di risonanza» di interessi particolari, però è certo che anche ad occhi non maliziosi una simile ipotesi può prendere nel caso specifico qualche consistenza.

E allora mi chiedo: perchè turbare un clima di largo consenso portando a galla alcuni fatti di interesse specifico, che pure esistono in questa materia, proprio in un momento di questo genere? Può darsi che una volta emanata tutta la disciplina, si possa scoprire che in effetti esistono alcune fattispecie specifiche le quali meritano un intervento particolare per adeguarsi alla nuova disciplina. Allora, anche sotto un profilo di metodo legislativo prima lasciamo che il Governo porti a termine e compia il cammino di questa nuova disciplina e a quel punto, poi, si provveda per ciò che dovesse rivelarsi arretrato rispetto alla disciplina generale stessa.

Cerchiamo in questa occasione — ecco il mio suggerimento — di far prevalere anche all'esterno l'idea che il Parlamento e il Governo stiano legiferando sempre avendo di vista le questioni in termini generali piuttosto che in termini specifici. Purtroppo — non voglio dilungarmi su questo — devo dire che un intervento che in un certo senso quasi prevenisse o precedesse l'attuazione poi della disciplina generale da parte del Governo, e si limitasse all'adeguamento dei termini dell'articolo 2 della legge n. 159, farebbe veramente pensare che stiamo volando — o chissà cosa — in soccorso di alcune esterovestizioni di investimenti di proprietà italiana portati all'estero.

È il caso che un Parlamento si divida su

questo genere specifico di questioni? Non credo che noi ne trarremo un vantaggio, neanche per l'istituto parlamentare. Siccome sono convinto che non è questa l'intenzione dei proponenti e dei firmatari l'ordine del giorno, proprio per questa ragione li invito a riconsiderare la propria posizione.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, non prevedo di dover parlare su questo tema, tuttavia dopo l'attenta considerazione che ho fatto degli interventi dei colleghi Ricci e Riva, i quali hanno manifestato l'uno le proprie perplessità per non dire la propria contrarietà, mentre l'altro è passato a richiedere addirittura il ritiro delle firme che avevamo appena apposto, credo di dover fare qualche rapida precisazione spiegando le ragioni per cui non ci sentiamo, nè gli originari presentatori, nè coloro che hanno aggiunto la firma all'ordine del giorno stesso, di ritirarlo, e tanto meno possiamo farlo dopo che il rappresentante del Governo ha accettato l'impegno che l'ordine del giorno contiene.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, vorrei solo fare alcune precisazioni, e ringraziare innanzitutto per il fatto che non ci viene attribuito alcun secondo fine o alcuna posizione che possa prestarsi a critiche circa le ragioni per le quali è stato presentato l'ordine del giorno, nè tanto meno ci vengono attribuiti riferimenti a situazioni specifiche. Desidero solo ricordare che in questo ordine del giorno non vi è nulla di improvviso, come invece è stato detto. È stato detto, infatti, che l'ordine del giorno è stato presentato all'improvviso. Ebbene, nel 1985, un anno e tre mesi fa, il senatore Ruffino, discutendosi in quest'Aula in prima lettura la revisione della legislazione valutaria, presentò un emendamento di analogo tenore. Dopo aver lungamente elaborato, sotto la guida del senatore Gallo, relatore sul disegno di legge, la riforma della legislazione valutaria, ritenemmo tutti, in quest'Aula, che fosse in quel momento prematura la presa in considerazione di un provvedimento di rientro di

capitali e che il problema meritasse di essere meglio studiato; respingemmo quindi quell'ipotesi e pregammo il senatore Ruffino di ritirare l'emendamento, cosa che egli benevolmente fece. Mi riferisco, però, alla situazione di quindici mesi fa, rispetto alla quale abbiamo riflettuto sulla importanza — cui peraltro ha fatto riferimento anche il senatore Ricci — della considerazione molto attenta e puntuale dei termini e delle modalità, oltretutto dei presupposti, di provvedimenti del genere.

Successivamente, onorevole Presidente e colleghi, sia pure in modo informale abbiamo in questi giorni esaminato — e il senatore Ricci ne è buon testimone — nel corso della discussione del disegno di legge sull'amnistia e l'indulto la possibilità di introdurre un articolo relativo ad una forma di amnistia condizionata al rientro di capitali. Il senatore Ruffino ha anzi presentato un amplissimo testo che invogliava dal punto di vista tecnico perchè redatto con estrema precisione, con estremo scrupolo e con grande articolazione di contenuti, di presupposti, di termini e anche di sanzioni e di prezzi pagati da coloro che potessero essere ammessi a tale rientro e, conseguentemente, al beneficio dell'amnistia. Ebbene, anche in quella sede abbiamo deciso di non farne nulla perchè siamo in una situazione nella quale lo stesso istituto dell'amnistia condizionata, previsto dalle leggi vigenti, nelle applicazioni che ci venivano proposte per altri reati, non sembrava trovare il nostro consenso, nè lo troverà. Anche in quella stessa sede, dunque, questo tipo di amnistia condizionata implicava per noi, chiamati a pronunciarsi, come membri della Commissione giustizia, su una tematica del genere, considerazioni di carattere economico e finanziario molto importanti e molto impegnative e abbiamo deciso, pertanto, di non farne nulla, di metterlo da parte, di accantonarlo.

Dato lo spirito che ha animato per lo meno la Commissione giustizia nell'esame del provvedimento sull'amnistia — visto che se ne è parlato nel corso della discussione generale, posso farvi cenno senza peraltro citare tutti gli incontri informali che ci hanno tenuti impegnati in questi giorni sul tema stesso

— lo stesso rappresentante del Gruppo comunista, senatore Ricci, espresse un parere che non era di assoluta contrarietà, analogamente del resto a quanto ha fatto poco fa, bensì di disponibilità a prendere in considerazione una materia del genere in altra sede ed in un altro momento. Ora, se ritirassimo o trasformassimo in raccomandazione l'ordine del giorno e lo riproponessimo — sia pure come raccomandazione — in sede di esame del disegno di legge sull'amnistia, faremmo, a mio avviso, un errore. La sede più propria, infatti, mi sembra proprio questa, poichè non vogliamo vedere il problema in chiave di perdono o di clemenza verso coloro che si siano resi responsabili in passato di gravi reati o che non abbiano ottemperato alle possibilità che erano loro conferite dagli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge del 1976. È in tutt'altro spirito e in tutt'altra dimensione che il problema viene esaminato, in una dimensione di convenienza economica, di convenienza in termini di nuovi investimenti nel paese, in considerazione delle previsioni di carattere economico che vengono fatte da esperti, i quali, con argomentazioni che fanno riflettere, sostengono che esisterebbe la possibilità di un fortissimo afflusso di capitali in Italia e, al tempo stesso, la possibilità di nuovi investimenti.

È dunque proprio sotto questo profilo della convenienza economica e dunque in questo quadro economico-finanziario che noi vediamo collocato propriamente quest'ordine del giorno. Mentre non dico che ci ripugnerebbe ma ci sembrerebbe molto meno opportuno presentare un ordine del giorno come raccomandazione in sede di amnistia e indulto dove la dimensione sarebbe completamente diversa e sarebbe una dimensione clemenziale che non è quella che vogliamo sottolineare in questo momento. Quel che vogliamo sottolineare è la convenienza per l'Italia di addivenire, attraverso la dovuta maturazione e l'intervento, come giustamente accennava il senatore Ricci, del responsabile del Ministero delle finanze e degli altri Ministeri competenti, a questa grande operazione economica a cui seguirebbe fatalmente, sia pure con oneri, pesi e limitazioni, un provvedimento di clemenza: ma questo non ne sarebbe altro che la conseguenza, perchè

l'idea nascerebbe su un terreno completamente diverso.

Questo terreno ci sembra quello attuale della legislazione valutaria per l'indubbia e strettissima connessione che la materia oggi in esame ha con l'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 a cui si è voluto fare riferimento; l'ordine del giorno avrebbe potuto forse essere costruito in modo diverso, ma è da rilevare che il senatore Ruffino lo ha preparato sulla base del parere della Sottocommissione finanze e tesoro; ed ecco un altro elemento che fa cadere il carattere improvviso che c'è stato rimproverato. La Commissione finanze e tesoro, con un parere che mi pare sia stato espresso all'unanimità e che è firmato dal senatore D'Onofrio in qualità di estensore, molti giorni addietro, nella sede dei pareri per la revisione della legislazione valutaria ha preparato proprio quel testo che il senatore Ruffino ha trasformato oggi in un ordine del giorno per l'Aula.

Ci potranno essere dei difetti, avremmo potuto formularlo senza riferimento esplicito all'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, ma non sono che cose formali che non impegnano il Governo così come lo impegna, viceversa, questa volontà di fondo di prendere in considerazione questo problema.

Per queste sommesse e fugaci considerazioni, su un tema al quale non mi ero preparato, vorrei mantenere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, ella ha sentito quale invito le è stato rivolto: insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

RUFFINO. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 modificati dalla Camera dei deputati sono i seguenti:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti. Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti;

b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale;

d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali

autorizzazioni — da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti — in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;

f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;

h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscono, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria

del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

m) riordinamento e razionalizzazione, in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulla prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative, entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Sena-

to della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di

un triennio, in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilità e attività costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attività del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

2. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con più omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con le pene previste nel comma 1, quando il valore della valuta estera supera complessivamente i 100 milioni di lire.

4. Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del comma 1 del presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto assume carattere di particolare gravità.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, quando il valore dei beni che costituiscono

oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti ».

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 3 deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 che ha modificato l'articolo 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 10.

1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 9 della presente legge, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purchè a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di ammissione al pagamento della somma di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 128, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purchè, entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 9 ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove ne ricorrano i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato è determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni costituenti oggetto dell'illecito contestato, quale si desume dal processo verbale di accertamento.

3. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari si effettua sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa:

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge. L'Ufficio italiano dei cambi comunica al Ministero del tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo.

5. Durante l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, non ritiene di aver esaurito la dichiarazione di voto intervenendo sull'ordine del giorno?

RICCI. In buona parte, signor Presidente, ma, se consente, vorrei aggiungere qualcosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* **RICCI.** Sarò ulteriormente breve rispetto al mio iniziale proponimento che era comunque quello di essere breve perchè la posizione generale del Gruppo comunista in ordine a questo disegno di legge è stata ampiamente espressa quando, appunto nel giugno 1985, questo provvedimento è passato all'esame del Senato ed è stata espressa anche concretamente attraverso il contributo che noi comunisti vi abbiamo dato proprio per il miglioramento del testo governativo.

Apprezziamo positivamente in questo provvedimento soprattutto il passaggio ad un principio che ci sembra di larga apertura nei confronti degli altri paesi, quindi nei confronti della comunità internazionale, il passaggio cioè del principio del «tutto vietato, salvo...» al principio del «tutto consentito, salvo...».

Noi abbiamo messo nelle mani del Gover-

no una grande responsabilità che esso potrà gestire con duttilità: stabilire cioè divieti al principio del «tutto consentito» attraverso provvedimenti sub-legislativi di carattere generale, quali appunto i decreti ministeriali che dovranno aderire a quei criteri di tutela della bilancia dei pagamenti che sono indicati nella legge. Noi abbiamo fatto questo atto di fiducia nei confronti del Governo, ma ci sembra che questo costituisca un fondamentale passo verso l'adeguamento della nostra legislazione valutaria a quella che vige in tutti i paesi europei e quindi per l'apertura economica del nostro paese, come dicevo prima, verso la comunità internazionale.

Lo abbiamo detto allora, lo ribadiamo oggi che siamo convinti dell'importanza di questo passo e riteniamo che, per quanto riguarda l'altra modifica importante introdotta in questa legge, quella cioè relativa alla cosiddetta «soglia di non punibilità» che siamo stati d'accordo — e ribadiamo questo accordo — di elevare alla misura dei 100 milioni, la modifica non è soltanto, come qualcuno qui ha detto, relativa all'elevamento di questa soglia ai 100 milioni ma consiste anche nella nuova operatività, una volta che la delega che abbiamo conferito al Governo sarà stata esercitata, delle norme di carattere penale. È infatti evidente che, affermando il principio del «tutto consentito» le norme penali non si applicheranno mai, salvo nei casi in cui il Governo riterrà attraverso propri provvedimenti sub-legislativi di stabilire divieti, eccezioni o «limitazioni», come si esprime la legge, a questo principio di carattere generale. Quindi, cambia la stessa determinazione dell'ambito applicativo della legge penale che oggi è assolutamente generalizzata, perchè esiste un divieto generalizzato a tutte le operazioni di esportazione, di costituzione fraudolenta all'estero, di omessa cessione, di esterovestizione e così via: venendo a cadere questo divieto generale la norma penale non avrà più un'applicazione di carattere generale, ma limitata soltanto a quei casi in cui il Governo riterrà di stabilire eccezioni e limitazioni, in relazione alle quali nella delega abbiamo anche dato al Governo indicazioni estremamente precise — lo ricordava il Sottosegretario poco fa — circa

il contenuto dei decreti ministeriali di cui si tratta.

Con queste considerazioni molto sommarie, signor Presidente, — ma voglio tener fede alla promessa che ho fatto di esser breve — noi ribadiamo il nostro consenso alla legge e riteniamo che la Camera dei deputati abbia apportato a questa legge delle modifiche — come è stato rilevato — non essenziali, dei perfezionamenti. Credo che su buona parte di queste modifiche sia inutile soffermarsi perchè si tratta semplicemente di aggiustamenti di carattere formale, benvenuti come tali ma scarsamente significativi. Riteniamo altresì che fra le modifiche — già altri colleghi lo hanno detto — sia piuttosto importante quella che stabilisce il divieto di trasferimento, come principio della delega al punto a) dell'articolo 1, all'estero per compensi di mediazione che non rispondano a determinate caratteristiche, il che significa in definitiva la direttiva al Governo di varare nella legislazione valutaria delegata delle norme le quali impediscano il fatto di mascherare, come nei compensi di mediazione, trasferimenti che invece siano sostanzialmente delle tangenti. Questo è stato secondo me un miglioramento del tutto accettabile anche in relazione ad alcune recenti esperienze del nostro paese.

Gli altri miglioramenti sono importanti più dal punto di vista del loro significato che da quello della loro complessità: c'è l'obbligo di riferire al Parlamento in ordine all'andamento dei movimenti valutari e in ordine a tutti i provvedimenti adottati e in particolare per i decreti, viene stabilito non genericamente, ma nel senso che vi deve essere una relazione ogni sei mesi.

Precisazioni di dettaglio ma senz'altro opportune vengono date in relazione alla delega per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi in materia valutaria che debbono essere, in base ai principi della nuova normativa, profondamente modificati. Ho citato solo alcuni punti di modifica. Abbiamo già espresso voto favorevole specificamente in ordine a ciascuno di questi punti. Riesprimiamo il nostro consenso sul complesso del disegno di legge che finalmente diventerà legge dello Stato conferendo indubbiamente

al nostro paese una maggiore apertura nei confronti dell'estero e anche in funzione del suo progresso economico e sociale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto molto brevemente e limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera al testo del Senato.

Il Gruppo socialista esprime parere pienamente favorevole al disegno di legge in esame nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Rimangono in questo provvedimento, nonostante le modifiche, tutti i concetti fondamentali che il relatore ha ricordato all'inizio e che sono stati in parte ripresi anche nell'intervento del rappresentante del Governo.

Rimane la nuova struttura che il Senato ha predisposto per questo disegno di legge rispetto al precedente testo del Governo, struttura che ebbe auspice il senatore Gallo e che ha portato il Senato a una lunga elaborazione sulla priorità delle norme di delega e sulla posizione di secondo rango delle norme di legislazione diretta.

Restano valide tutte le precisazioni che il senatore Gallo ha fatto sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, analizzandole con grande diligenza una per una e spiegando le ragioni per le quali la Commissione ha aderito, in sede referente, a queste modifiche. Bene ha fatto il relatore ad illustrare queste modifiche con molta diligenza perchè è opportuno che alcune precisazioni rimangano agli atti di questo ramo del Parlamento in quanto possono servire all'interprete che si serve dei lavori parlamentari preparatori.

Voglio sottolineare anch'io alcuni punti. Il senatore Ruffino, nel suo intervento, ha sottolineato la notevole prudenza con la quale si presenta questo provvedimento in alcuni suoi articoli, tenuto conto del fatto che è stato presentato tre anni addietro e che le misure di depenalizzazione, per fare un

esempio, sono rimaste invariate rispetto al tetto di 100 milioni stabilito appunto tre anni fa.

Inoltre, mentre per le infrazioni inferiori a 100 milioni rimane, come è noto, la imponente sanzione amministrativa, questo provvedimento crea una forma di *abolitio criminis* e quindi rende superflue alcune lettere degli articoli dell'amnistia che viceversa erano inserite nel relativo disegno di legge. Dico questo non per anticipare discorsi che faremo in sede di discussione del provvedimento sull'amnistia e l'indulto, quando arriverà all'esame dell'Assemblea o quando ne proseguiremo l'esame in Commissione, domani e dopodomani, ma semplicemente perchè voglio ribadire quanto ha scritto il senatore Gallo con tanta chiarezza nella sua relazione al momento della nostra prima lettura, cioè il convincimento, comunemente maturato in tutti i membri del Parlamento, non essendosi sentita alcuna voce discorde, circa il carattere non eccezionale della legislazione del 1976; perchè, se dovessimo ipotizzare un carattere eccezionale di quella legislazione, dovremmo allora ipotizzare che in base al quarto comma dell'articolo 2 non vale l'*abolitio criminis*, nè valgono gli eventuali effetti modificativi più favorevoli, cosicchè anche ciò che è oggetto di depenalizzazione meriterebbe di essere incluso nell'amnistia. Viceversa riteniamo a ragion veduta che, se questa legge passerà, come sta per passare, dovremo far cadere le corrispondenti lettere dell'amnistia appunto perchè l'*abolitio criminis* è provvedimento radicalmente più favorevole di quanto non possa essere un provvedimento di amnistia. Quindi, come abbiamo fatto in quella sede, anche questa sera vogliamo ribadire il nostro convincimento circa il carattere ordinario e non eccezionale della legislazione di cui si tratta.

La terza osservazione, con cui concludo il mio intervento, signor Presidente, è che effettivamente anch'io, come del resto ha lasciato trasparire il relatore Gallo per quanto lo concerne, ho qualche perplessità in merito alla soppressione dell'articolo 3 che ha voluto deliberare la Camera dei deputati, quando viceversa noi, occupandoci di contravvenzioni che investono gli operatori bancari, aveva-

mo voluto sottolineare l'opportunità di punirle soltanto se dolose, in deroga al principio generale per cui le contravvenzioni sono indifferentemente punite sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

Noi abbiamo avuto in Commissione — lo confesso — molte perplessità circa tale modifica apportata dalla Camera dei deputati. Infatti, punire anche le infrazioni puramente colpose dell'operatore bancario ed elevarle a reato ci rendeva assai dubbiosi. Tuttavia, abbiamo ritenuto opportuno piegare il capo, in un certo senso, aderendo alla decisione di sopprimere l'avverbio «dolosamente» che avevamo legittimamente introdotto (è noto infatti che vi sono contravvenzioni che possono benissimo essere punite esclusivamente a titolo di dolo). La Camera ha ritenuto opportuno sopprimere — ripeto — questo avverbio. Noi chiniamo il capo anche perchè vogliamo che il provvedimento finalmente giunga in porto e questo è un notevole risultato considerato lo stato generale dei nostri lavori parlamentari anche in relazione a proposte avanzate dal Governo all'inizio della legislatura, come questa.

È un grande successo arrivare, nel corso della legislatura, alla definizione di una legge di notevole importanza come questa e a questo successo ognuno di noi ha preferito sacrificare quelle perplessità che poteva avere sull'una o sull'altra delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Queste sono le ragioni del voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA MASSIMO. Signor Presidente, nel corso dell'intervento precedente ho in larga misura anticipato le ragioni che spingono il Gruppo della Sinistra indipendente a votare a favore di questo provvedimento.

Devo aggiungere che saremmo stati anche per un provvedimento più coraggiosamente liberale in materia perchè siamo convinti che la mondializzazione dell'economia ri-

chieda maggiore libertà anche per i movimenti dei capitali ai confini del nostro paese. Proprio per questo siamo disposti anche noi a sorvolare su alcune modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati e che non ci avrebbero trovato d'accordo. Infatti, in base al principio che il meglio sia nemico del bene, riteniamo che sia utile, in questo momento, approvare intanto almeno questo provvedimento. Tuttavia, con rammarico, devo notare come non sia stato accolto il precedente invito rivolto ai presentatori dell'ordine del giorno che abbiamo votato. Colgo comunque questa occasione per sottolineare un punto in modo particolare.

È stato detto — mi pare da parte del senatore Vassalli — che l'intendimento dei firmatari dell'ordine del giorno e di chi lo ha illustrato era quello di rispondere ad esigenze di tipo economico, produttivistico del paese, non certamente quello di proporre o in qualche modo sollecitare al Governo un atto di clemenza e che per tale ragione in questa sede e non in quella di dibattito sull'amnistia veniva presentato l'ordine del giorno in questione.

Al riguardo, mi consentano i colleghi di dissentire radicalmente: dal punto di vista dei contenuti, ancorchè diverse e contraddittorie con esse siano le volontà dei proponenti, questo è un documento che si connota come sollecitazione di provvedimento di clemenza. Pertanto, è impropria la sua proposizione in questa sede, e voglio spiegarne le ragioni.

Se obiettivo dei proponenti — mi consentano — è quello di favorire maggiori investimenti finanziari e produttivi nel nostro paese, non è certo lo strumento di modifica e di proroga dei termini dell'articolo 2 della legge n. 159 la via atta, che è invece quella di una radicale revisione della legge suddetta, non solo agendo su quei termini. Tali termini consentono di sanare alcune posizioni, in particolare quelle delle esteroinvestizioni, che non annunciano nè preannunciano al nostro paese alcun ingresso di nuova valuta, ma ingresso di valuta che, sostanzialmente, finanzia investimenti già fatti.

Pertanto, da un punto di vista economico, se questo è l'obiettivo dei proponenti l'ordi-

ne del giorno, ben altra e ben più complessa deve essere l'operazione da immaginarsi per far entrare i capitali in modo che essi producano i benefici desiderati. Le giustificazioni economiche, quindi, ancorchè autorevolmente sostenute in quest'Aula, sono del tutto estranee al modo in cui questo ordine del giorno è stato formulato.

Per parte mia, colgo questa occasione per sollecitare, come raccomandazione, al Governo, che provvedimenti non di tipo clementizio, ma di tipo economico-finanziario più ampi e complessivi vengano adottati nel quadro della revisione della disciplina valutaria generale onde far rientrare i capitali ai fini che in questo caso condivido, delineati dai proponenti l'ordine del giorno, ma non perseguendo la linea da loro indicata: quella avrebbe effetti, da un lato, perversi sul piano del dibattito politico e, dall'altro, estremamente particolari di tutela di alcuni interessi. E sono convinto che questo non era quello che desideravano neppure i proponenti l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Aumento di duemila unità dell'organico del corpo degli agenti di custodia» (1729)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento di duemila unità dell'organico del corpo degli agenti di custodia».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Preannuncio il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge estremamente semplice che, peraltro, impone alcune brevi considerazioni anche per il fatto che non si è spento il ricordo in questa

Aula di una discussione che sul medesimo argomento e sul medesimo oggetto — la differenza era soltanto di quantità — ebbimo il 7 febbraio scorso in relazione a quella che diventò la legge del 12 febbraio, n. 26, con la

quale venne aumentato di mille unità, per ciò che riguarda le guardie e gli appuntati del corpo degli agenti di custodia, l'organico relativo a questo personale e si passò da 18.844 a 19.844 unità.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue BATTELLO). Non è frequentissimo che, a così breve distanza di tempo, si reitri, introducendo ulteriormente una novità quantitativa (questa volta siamo nell'ordine di 2.000 unità) una discussione su una stessa materia.

Quali sono le ragioni che inducono il Governo a legiferare in questa materia per quote e con tanta frequenza? Rispondere a questa domanda significa porre attenzione alla complessa materia costituita dall'ordinamento penitenziario del nostro paese.

Nel 1975 — lo ricordiamo tutti — il Parlamento approvò una radicale riforma in materia; ci accingiamo a giorni ad innovare ulteriormente in senso migliorativo in questa materia. È evidente che quella grande riforma del 1975 imponeva paralleli adeguamenti non tanto nel campo delle strutture, quanto in quello del personale complessivamente considerato e, quindi, non soltanto del personale attualmente militarizzato (si andrà probabilmente verso la smilitarizzazione). Tutto questo insieme di riforme parallele purtroppo non è andato avanti dal punto di vista di una considerazione complessiva, talchè si è stati costretti con misure parziali d'ordine meramente quantitativo ad innovare limitandosi a parziali settori del corpo degli agenti di custodia.

E invero dal 1975 ad oggi abbiamo approvato una legge nel 1980 che aumentava di ben 3.000 unità l'organico fissato nel 1975, nel 1981 approvammo un'altra legge che aumentò di mille unità, nel 1986 in febbraio approvammo un'altra legge che aumentò di ulteriori mille unità, oggi approviamo questo ulteriore ed ennesimo provvedimento che

aumenta di altre 2.000 unità il personale relativo agli appuntati e alle guardie.

È evidente che non si può continuare ad andare avanti così; si impone una misura di carattere generale complessivo che riguardi non soltanto l'organico relativo agli appuntati e alle guardie, ma che riguardi l'organico relativo ai sottufficiali e agli ufficiali, e che riguardi, più in generale e al di là del corpo degli agenti, tutto il personale impegnato in questo settore dell'ordinamento generale dello Stato di così delicata e vitale importanza. Dobbiamo sotto questo riflesso con amarezza rilevare che questa riforma complessiva del personale che lavora e che svolge attività nel settore dell'ordinamento penitenziario segna il passo nell'altro ramo del Parlamento e questo perchè il Governo finora non è riuscito a portare avanti un disegno di sintesi che fosse idoneo a sbloccare una situazione che si è arenata. Con molta difficoltà, dopo due anni dalla presentazione in questa IX legislatura di una serie di disegni di legge prima di iniziativa parlamentare, poi, nel luglio 1984, di iniziativa governativa, si chiusero i lavori in Commissione, si giunse in Aula nel maggio 1986; si chiuse la discussione generale e tutto fu ancora una volta rinviato.

Ci rendiamo conto che in questa materia occorre intervenire, anche se, ripetiamo, occorre intervenire con respiro più generale e con visione più complessiva e perciò, pur annunciando ancora questa volta di necessità il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, auspichiamo vivamente che il Governo assuma, nell'altro ramo del Parlamento, una iniziativa che sblocchi il dibattito dalla fase in cui dal maggio 1986 si è arenato

to, concluda quel dibattito sul disegno di legge unificato, n. 2024, che pur riguarda parte dell'intera materia, la parte relativa al corpo degli agenti e si vada verso la smilitarizzazione; si vada verso una riforma incidente e incisiva in questo settore, considerando ancora che comunque si tratta di uno stralcio di una riforma più generale che da anni attendiamo; si vada avanti perchè questo stralcio dello stralcio dello stralcio che oggi qui discutiamo è necessitato, ma è parziale e non può non preannunciare, se si va avanti di questo passo, ulteriori stralci degli stralci degli stralci, che evidentemente sono pessima metodologia di legiferare in materia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a svolgere anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

espressamente richiamando l'analogo ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta del 7 febbraio 1986,

impegna il Governo:

a che, in occasione dell'approvazione della legge sul Corpo di polizia penitenziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, si stabilisca che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che, nel grado, hanno maturato un'anzianità di sei anni vengano promossi al grado superiore.

9.1729.1

LA COMMISSIONE

VASSALLI, f.f. relatore. Signor Presidente, ringrazio il senatore Battello per aver richiamato l'attenzione del Senato sulla situazione di carattere generale nella quale versa non soltanto il corpo degli agenti di custodia, a cui questo provvedimento si riferisce, ma tutto il complesso del personale impegnato nell'attività penitenziaria. Egli ha giustamente ricordato che il disegno di legge sul corpo di polizia penitenziaria è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove si sarebbe «arenato» nel maggio 1986

(ma noi sappiamo purtroppo quali sono i nostri impegni e ci immaginiamo quelli dell'altro ramo del Parlamento); il senatore Battello, pur rifacendosi giustamente a dei precedenti anche non lontani in cui già si è proceduto ad un aumento del personale degli agenti di custodia (aumento numerico) e in quella sede anche delle vigilatrici penitenziarie, ha peraltro riconosciuto la necessità di addivenire a questo nuovo aumento.

Sono osservazioni che non possiamo non condividere quelle dell'onorevole collega; sono richiami che facciamo nostri, ma non c'è niente che induca, come del resto risulta dall'espressione del suo voto favorevole, a modificare le conclusioni contenute implicitamente nella relazione del collega senatore Pinto e condivise dalla unanimità della Commissione giustizia in sede referente, per cui è urgente addivncnre a questo aumento di 2.000 unità dell'organico del corpo degli agenti di custodia e pertanto all'approvazione del disegno di legge in esame.

Per quel che riguarda, onorevole Presidente, l'ordine del giorno al quale ella mi ha gentilmente richiamato, debbo dire che questo tema si ripresenta da tempo. C'è una situazione assolutamente anomala per un piccolissimo numero di ufficiali del corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che li ha messi, per tutte quelle misteriose implicazioni di tutte le nostre leggi in materia di personale, in una situazione assolutamente deteriore rispetto a quella degli altri corpi militari dello Stato a cui per ora anche il corpo degli agenti di custodia appartiene. Avviene quindi che i loro colleghi sono già da molto tempo tenenti-colonnello e colonnelli e loro, viceversa, sono rimasti nel grado di maggiore.

Penso che si sarebbe dovuto avere un po' più di coraggio: siccome abbiamo tanti esempi di leggi che hanno dei contenuti eterogenei, avremmo potuto introdurre o in questo o addirittura nel provvedimento precedente di aumento degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie una norma per sanare questa ingiusta situazione. Non ci siamo sentiti di farlo per rispetto, diciamo, al carattere auspicabilmente uniforme, omogeneo dei provvedimenti che ci vengono pro-

posti e di cui sollecitiamo l'approvazione e ci siamo ridotti a presentare soltanto il solito ordine del giorno. Però devo dire che questo ordine del giorno è molto fondato e dovrà tendere a far sì che questa situazione possa essere sanata; speriamo che la norma corrispondente al suo contenuto possa trovare veramente sede in quella legge sulla riforma del corpo di polizia penitenziaria: penso tra le disposizioni finale e transitorie nelle quali forse si collocherà meglio di quanto non si sarebbe collocata in un provvedimento del tipo odierno.

Comunque raccomando caldamente, a nome dell'intera Commissione, di votare all'unanimità l'ordine del giorno che è adesso presentato all'Aula del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo.

* **CIOCE**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno il parere del Governo è favorevole.

Devo dire, quindi, che l'organico complessivo del corpo degli agenti di custodia è attualmente di 23.522 unità, compresi 56 ufficiali, 225 marescialli del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e 3.397 sottufficiali. Tale organico, quantunque coperto quasi totalmente, è oggi assolutamente insufficiente.

Il provvedimento in oggetto è diretto all'ampliamento della pianta organica del corpo di 2.000 unità nel ruolo di appuntati e guardie al fine di fronteggiare l'attuale grave insufficienza che costringe il personale a turni di lavoro straordinario pesanti e a frequenti rinunce alle ferie e ai riposi settimanali, creando inoltre insostenibili difficoltà per l'apertura dei nuovi istituti con conseguente diffuso, profondo e preoccupante malcontento generale.

Negli ultimi dodici mesi si è proceduto all'apertura dei nuovi istituti di Bologna, Benevento, Taranto, Teramo, Brescia, Torino (apertura parziale) e Vicenza con l'assegnazione di oltre 1.000 unità di personale di custodia. È prevista inoltre l'attivazione in tempi brevi degli istituti di Prato, Vasto, Firenze, Genova, Larino, Milano, Padova,

Paola, Catania, Alba, Melfi, Augusta, Torino (apertura completa) e Lucca che richiederà l'impiego presumibile di almeno oltre 3.000 unità in aggiunta a quelle già in servizio nei vecchi complessi delle rispettive città. Si evidenzia peraltro che sono giacenti oltre 30.000 domande di aspiranti all'arruolamento nel corpo, alle quali non può essere dato riscontro per la indisponibilità di posti in organico.

Il provvedimento in questione costituisce uno stralcio della cosiddetta riforma del corpo degli agenti di custodia, tuttora all'esame della Camera dei deputati, nel quale si prevede l'ampliamento dell'organico complessivo a circa 40.000 unità, ivi compreso il personale di custodia femminile, attualmente costituito dalle vigilatrici penitenziarie.

L'attuazione della riforma organica del corpo ha carattere di estrema urgenza, in quanto ogni ulteriore ritardo comporta pregiudiziali conseguenze. L'aumento di 2.000 unità del personale di custodia previsto dal disegno di legge oggi al nostro esame potrà comunque contribuire a rendere in parte meno gravosa l'attuale situazione e a far fronte ad alcune delle necessità più impellenti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, sentito il parere favorevole del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

VASSALLI, f.f. relatore. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.

È approvato.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista, convinto di votare a favore del provvedimento, pur essendo quello dell'organico del corpo degli agenti di custodia soltanto uno dei problemi che ci pongono quotidianamente dinanzi alla drammatica situazione del delicato settore delle carceri, con particolare riguardo al personale addetto alla custodia e al recupero dei condannati.

Il Governo ha manifestato poco fa l'urgenza della riforma, sia che si tratti di una

riforma in termini completi, sia che si tratti di una riforma stralcio. L'importante è che si approvi finalmente un provvedimento che ci impedisca di considerare miserevole l'intervento legislativo, così come miserevole resta la condizione del personale e quella dei carcerati. Vorrei ricordare al Governo come alla Camera sia giunto all'esame dell'Aula un testo predisposto dalla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, il cui iter non è proceduto oltre proprio in considerazione di alcune riserve venute dallo stesso Governo. La dichiarazione del Sottosegretario ci legittima comunque all'ottimismo e ci garantirà — io penso e spero — di non essere chiamati tra sei mesi ad approvare un ulteriore incremento di organico per arrivare a quella cifra di 40.000 unità che è stata indicata come essenziale per garantire la formazione di quel personale e la dignità dello stesso e, conseguentemente, l'efficacia della sua opera di recupero, che è poi l'obiettivo cui dovrebbe tendere la pena.

Per queste ragioni voteremo con convinzione a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)» (1950) (Approvato dalla Camera dei deputati).

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di

Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo» (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Il decreto-legge n. 404 del 1986 è ispirato alla necessità di consentire alle amministrazioni periferiche di presentare in termini progetti di intervento di rilevante interesse economico da finanziare sulla base di quanto disposto dall'articolo 14 della legge finanziaria del 1986.

Infatti la normativa al riguardo, di cui all'articolo 21 della legge finanziaria del 1983, impone al CIPE di determinare i criteri di riparto, i parametri e le schede varie per ammettere gli interessati ai finanziamenti di questi interventi di rilevante interesse economico e di pronunciarsi entro un certo periodo di tempo, cioè entro venti giorni dalla legge finanziaria.

Quest'anno la legge finanziaria è stata approvata in ritardo, il CIPE si è pronunciato in ritardo anch'esso, la delibera del CIPE che deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* è stata pubblicata in ritardo ed è stata anche distribuita in ritardo; in buona sostanza il termine ultimo per la presentazione dei progetti avrebbe dovuto essere il 3 di settembre. Il Governo, valutata la realtà nel suo insieme e per queste ragioni complessive, ha decretato una proroga di venti giorni e la Commissione unanimemente ha ritenuto di raccomandare all'Aula il riconoscimento dei

presupposti di straordinaria necessità e urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1950.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Il decreto-legge è stato dettato da una necessità derivata da una dimenticanza formale nella legge n. 3 del 1986 che ha introdotto l'obbligo del casco per i ciclomotoristi, vespisti e altri, relativamente al personale delle forze armate, della polizia urbana, del corpo delle guardie forestali eccetera.

Si riteneva che il problema non esistesse in riferimento alle disposizioni dell'articolo 94 del codice della strada, la cui interpretazione «evolutiva» avrebbe potuto esonerare dal ricomprendere nella legge n. 3 queste particolari categorie di soggetti che professionalmente sono tenuti all'uso della motocicletta.

In realtà, per evitare screzi tra operatori preposti alla vigilanza e interpretazioni confliggenti dell'autorità giudiziaria, il Governo ha ritenuto di intervenire con il decreto-legge n. 412 che affida la soluzione della questione, ancorchè non sia sorta, alle amministrazioni interessate, le quali potranno regolamentare, omologare e controllare l'idoneità dei caschi in uso istituzionalmente.

La Commissione, anche su questo decreto, è concorde nel raccomandare all'Assemblea il riconoscimento dei requisiti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1951.

Sono approvate.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori propongo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma del Regolamento, che le interrogazioni previste nel calendario dei lavori per la giornata di giovedì 25 vengano invece svolte nel pomeriggio di domani, dopo l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge all'ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Per lo svolgimento di una interrogazione

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare la risposta del Governo ad una interrogazione. Si tratta dell'interrogazione 3-01060 che ho avuto l'onore di presentare il 24 settembre 1985 e che è resa, signor Presidente, se mi consente, di bruciante attualità dalle notizie che la stampa ha pubblicato quest'oggi in relazione ad un'iniziativa presa da un deputato liberale con riferimento ad una intercettazione telefonica del suo apparecchio, che egli avrebbe scoperto.

L'interrogazione che presentai il 24 settembre 1985 e che meritò risposte informali sulla stampa quasi immediatamente, se è

vero quello che nei giorni successivi pubblicarono i giornali, cioè dichiarazioni di ambienti della Presidenza del Consiglio dei ministri non meglio precisati o di altri organi, si riferiva ad un documento che io ricevetti nel mese di settembre dell'anno scorso, anonimo, che recava un appunto del 26 giugno 1985, segretissimo, che pareva indirizzato all'interno dei servizi di sicurezza militari da un inferiore al superiore e che recava una serie di nomi di parlamentari nazionali e regionali i cui telefoni erano sottoposti a controllo. Non ricevetti risposta alcuna. Mi pare però che l'andazzo continui, se è vero quello che è stato denunciato ieri dal deputato liberale, se è vero che esistono addirittura iniziative di natura penale in alcune procure della Repubblica del paese con riferimento a magistrati che non si sarebbero comportati secondo i canoni della deontologia e della legge nell'ordinare intercettazioni telefoniche nei confronti di membri del Parlamento.

Vorrei pregarla, data la gravità oltre che l'urgenza della richiesta, di sollecitare il Governo. Oltretutto, signor Presidente, ho letto sulla stampa, nei giorni scorsi, che, mentre abbiamo sopravanzato l'altro ramo del Parlamento con riferimento ai disegni di legge approvati e alle discussioni di carattere legislativo, siamo abbastanza indietro rispetto alla Camera con riguardo alle iniziative di carattere ispettivo e di controllo, il che mi angustia notevolmente perchè, se è vero che siamo legislatori, certamente il compito ispettivo e di controllo non è secondo, nel nostro paese e nella nostra Costituzione, a quello legislativo.

PRESIDENTE. Questo è senza dubbio vero e quindi, senatore De Cataldo, le assicuro che sarà cura della Presidenza sollecitare il Governo affinché l'interrogazione, da lei presentata da tempo, in verità, abbia risposta.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 112.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MAFFIOLETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali risultanze abbia acquisito il competente ufficio circa lo stato e le condizioni di lavoro delle cave di travertino di Villalba di Guidonia (Roma). In quindici giorni si sono verificati due luttuosi incidenti: due operai sono rimasti schiacciati dai lastroni di travertino in un cantiere che presenta continui pericoli per i lavoratori. È in corso nelle cave in questione una pesante ristrutturazione che ha ridotto, in poco tempo, gli addetti alle cave da 2.100 a 1.350, con considerevole aumento dei carichi di lavoro e delle operazioni più rischiose che devono essere compiute individualmente;

se sia vero che il lavoratore Guido D'Ipollito, caduto sul lavoro, era addetto contemporaneamente a più mansioni, nonostante il parere contrario del sindacato, in violazione delle norme contrattuali del settore;

se gli uffici abbiano mai condotto adeguati controlli ispettivi.

(3-01469)

PETRARA, FELICETTI, POLLIDORO, URBANI, CONSOLI, MARGHERI, BAIARDI, GIANOTTI, LOPRIENO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge quadro dell'artigianato n. 443 dell'8 agosto 1985 le regioni tardano ad applicare le norme in essa contenute e di conseguenza a legiferare su tutta la materia di propria competenza;

che a seguito delle continue pressioni delle associazioni degli artigiani alcune regioni hanno avviato la fase di attuazione della legge quadro, approvando importanti strumenti legislativi;

che il Governo, anzichè favorire e stimolare tale fase, osserva puntualmente le poche leggi regionali fin qui approvate, rinviandole con pretestuose motivazioni sulla incompetenza delle regioni a legiferare, rimettendo così in discussione le delicate questioni di natura costituzionale felicemente risolte con la legge quadro;

che tale comportamento del Governo di fatto vanifica l'attuazione del progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato e le attese di un comparto che continua a dare segni tangibili di dinamismo sul piano produttivo e occupazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) le motivazioni addotte dal Governo nel rinvio di leggi regionali di attuazione della legge quadro dell'artigianato ed in modo specifico di quelle leggi regionali che fissano, in base all'articolo 5 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985, le sanzioni amministrative ai trasgressori della norma con la quale si stabilisce inequivocabilmente che «l'iscrizione all'albo è costitutiva dell'impresa artigiana»;

b) in base a quali norme il Governo, in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e con la stessa legge quadro, impedisce alle regioni di legiferare in materia di artigianato stabilendo che non è obbligatoria l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, favorendo in tal modo l'abusivismo e il lavoro nero;

c) qual è la valutazione del Governo su alcune affermazioni del direttore generale del Ministero dell'industria, in base alle quali «l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è da considerare costitutiva ed obbligatoria al fine di acquisire lo *status* di artigiano», ma «vi è la possibilità per l'imprenditore di non avanzare domanda di iscrizione all'albo perchè vi è la libertà di esercizio dell'attività artigiana» senza appunto rendere obbligatoria l'iscrizione all'albo.

(3-01470)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GARIBALDI. *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che, come è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1985, di recepimento della direttiva CEE n. 778 del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in vigore dal 9 maggio 1986, ha fissato parametri di qualità, parametri tossici, microbiologici eccetera e i relativi valori limite;

che tra i parametri chimici tossici ha indicato, tra l'altro, gli antiparassitari e prodotti assimilati tra cui l'atrazina (erbicida per il mais) e il molinate (erbicida per il riso);

che di conseguenza, in alcune zone a consolidata monocoltura con il mais e con il riso, «improvvisamente» nelle acque di falda, dove tradizionalmente attingono gli acquedotti pubblici e privati per il consumo umano, sono risultati ampiamente valicati i valori limite in particolare di atrazina e molinate;

che ciò ha creato comprensibilmente allarme nelle popolazioni interessate, negli amministratori e nelle autorità statali chiamati a garantire l'approvvigionamento idrico potabile;

che il Ministro della sanità del tempo, con propria ordinanza, ha vietato l'impiego di presidi sanitari contenenti atrazina e molinate laddove fosse stata accertata la loro presenza nelle acque di falda destinate al consumo umano in quantità superiore a quelle stabilite e — non si comprende sulla base di quali principi scientifici e rigore logico — ha ammesso fino al 31 dicembre del 1986, in aree individuate dal presidente della giunta regionale competente per territorio, l'utilizzazione per il consumo umano di acque in cui il residuo della sola atrazina non fosse tuttavia superiore di dieci volte a quello in precedenza determinato;

che in particolare il presidente della regione Lombardia ha di conseguenza vietato in tutto il territorio della regione l'impiego di presidi sanitari per l'agricoltura contenenti atrazina e molinate, ha ammesso sino al 31 dicembre del 1986 l'utilizzo di acque

per il consumo umano con una concentrazione di atrazina non superiore di dieci volte a quella stabilita nel citato decreto dell'8 febbraio 1985 ed ha altresì disposto che nei comuni dove sono stati riscontrati livelli di atrazina superiori alla quantità appena indicata i comuni stessi dovessero provvedere ad erogare acqua potabile mediante acquedotto con concentrazione di atrazina nei limiti fissati dallo stesso decreto,

considerato:

che il Ministro per il coordinamento della protezione civile — *a latere* di questa vicenda — con propria ordinanza del 16 luglio 1986 ha assegnato alla regione Lombardia un contributo;

che, a seguito dei controlli effettuati dalla USL 77 di Pavia, competente per territorio, nel comune di Torre de' Negri, provvisto di rete di acquedotto pubblica, è stato riscontrato nello stesso un valore di molinate superiore a quello fissato dal decreto e che nei comuni di Linarolo, Valle Salimbene e Zinasco, sempre della provincia di Pavia, sprovvisti di rete di acquedotto pubblica o con tale rete insufficiente, sono stati riscontrati nella gran parte dei pozzi privati, unica fonte di approvvigionamento, valori di molinate di gran lunga superiori a quelli fissati dal summenzionato decreto,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni si sia ritenuto di autorizzare l'uso umano di acqua con livelli di atrazina superiori di dieci volte a quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1985, mentre analoga autorizzazione non sia stata data per quanto riguarda il molinate, erbicida, di ampio impiego nel diserbo del riso, tossico quanto l'atrazina;

perchè siano stati ritenuti meritevoli di specifico finanziamento, diretto alla potabilizzazione dell'acqua, solo comuni insistenti nella provincia di Bergamo e non anche i comuni di Linarolo, Valle Salimbene, Zinasco e Torre de' Negri della provincia di Pavia che pure avevano ed hanno le acque destinate al consumo umano inequivocabilmente contaminate da erbicidi oltre i parametri di legge;

se siano a conoscenza dell'attuale Mini-

stro le ragioni scientifiche che hanno portato a ritenere non più nociva la presenza di atrazina nelle acque per uso umano oltre i limiti fissati dal decreto e per un periodo limitato a pochi mesi, stante che l'efficacia dell'ordinanza ministeriale con cui si elevano i limiti ammissibili dell'atrazina decadrà con il 31 dicembre 1986;

se lo stesso Ministro stia predisponendo, e quali, interventi o provvedimenti per affrontare la situazione di quegli acquedotti che si presenteranno nuovamente «fuori legge» alla scadenza del 31 dicembre 1986 quando, caduta l'efficacia dell'ordinanza ministeriale di cui sopra, «ritorneranno in vigore» i parametri del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1985.

(4-03284)

GARIBALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che giorni addietro numerosi quotidiani, nel riferire la notizia dei due libri di contribuenti italiani relativi all'anno 1983 e delle relative curiosità, hanno tra l'altro scritto che il professor Antonino Zichichi avrebbe denunciato nel 1982 un reddito lordo di lire 5.143.000;

che la pronta smentita dell'interessato risulta, almeno a chi scrive, abbastanza apodittica;

considerato che il professor Zichichi, in qualità di professore universitario, è un dipendente pubblico oltre che un grosso personaggio della scienza e della scienza-politica;

constatato che da qualche anno a questa parte dal professor Zichichi viene organizzato e gestito, in forma apparentemente personale, un importante — politicamente e scientificamente — nonchè indubbiamente oneroso convegno internazionale cui partecipa il meglio degli scienziati di tutto il mondo in materia di fisica nucleare,

l'interrogante chiede di sapere in base a quali norme e in quali situazioni un dipendente pubblico di livello dirigenziale possa legittimamente denunciare un reddito di poco superiore ai 5 milioni l'anno.

(4-03285)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il Ministero della pubblica istruzione, in risposta ad alcuni quesiti avanzati negli anni decorsi dai provveditori agli studi, ha espresso parere contrario sulla possibilità di «aggiornare con annotazioni possesso titoli di specializzazione per posti diversi da quelli di tipo comune conseguiti da interessati in data successiva al termine presentazione domanda inclusione» nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai sensi della legge n. 326 del 1984;

considerato che lo stesso Ministero ha uniformato i criteri adottati per le procedure concorsuali della scuola materna a quelli della scuola elementare, stabilendo con il bando di cui all'ordinanza ministeriale n. 217 del 29 luglio 1986, concernente il concorso ordinario per esami e titoli della scuola materna, precisamente all'articolo 3: «I documenti attestanti i titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto all'iscrizione nelle graduatorie speciali ... qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, potranno essere prodotti entro il termine perentorio del 30 giugno 1987 o 30 giugno 1988, ai fini rispettivamente delle nomine per l'anno scolastico 1987-88 oppure 1988-89. I candidati che presenteranno i titoli di specializzazione dopo il 30 giugno 1987 potranno essere iscritti nelle graduatorie speciali in coda alla graduatoria dei candidati già formata per le nomine da disporre per l'anno scolastico 1987-88»;

stante l'evoluzione regolamentare sopra riportata, innovativa per la scuola materna, adottata dal Dicastero,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo vorrà compiacersi di uniformare ulteriormente con opportuno provvedimento le procedure suddette anche per lo scorrimento delle graduatorie speciali di cui alla citata legge n. 326 del 1984.

(4-03286)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia a conoscenza degli effetti negativi prodotti dalla legge n. 467 del 9 agosto 1986 per la mancata assegnazione di cattedre ai

vincitori del concorso a cattedre della classe AO69 (materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali), espletato nel luglio del corrente anno in attuazione dell'ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1984 dall'ufficio scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata di Bari. Infatti la pubblicazione della graduatoria di detto concorso si è conclusa entro il 9 settembre 1986, inizio dell'anno scolastico fissato dalla vecchia legge. Detto adempimento si sarebbe comunque attuato entro il 1° agosto se non si fosse verificato un inconveniente che ha portato la conclusione delle prove orali dal 30 luglio 1986 al 26 agosto 1986. Come è noto la nuova legge ha invece anticipato al 1° settembre e al 30 agosto l'inizio e chiusura dell'anno scolastico, facendo così slittare la validità della graduatoria al prossimo anno con evidente e conseguente violazione dei diritti acquisiti da parte degli interessati;

quali provvedimenti intenda adottare per la salvaguardia e tutela dei diritti del personale in questione, incolpevole del verificarsi delle sopraccitate circostanze concomitanti. Pare che simili inconvenienti si siano verificati anche in altre regioni.

(4-03287)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per la protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali interventi il Governo ha adottato o ritiene di dover adottare per porre definitivamente rimedio alla grave situazione di dissesti idrogeologici che interessano larga parte del territorio della regione Basilicata.

In particolare, l'interrogante richiama l'attenzione sulla pericolosità della situazione nell'area del comune di Lauria — così come più volte sottolineato dalle autorevoli relazioni commissionate dalla regione Basilicata, particolarmente quella del professor Melidoro, ed anche dalle recenti affermazioni sul giornale «Il Mattino» del professor Cotecchia, noto geotecnico — e chiede di sapere se, al fine di evitare il ripetersi di eventi luttuosi, il Governo non ritenga di adottare

al più presto i più efficaci e pronti provvedimenti.

(4-03288)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il CIPE ha approvato, con delibera del 25 ottobre 1984, il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

che, conformemente a quanto disposto da tale delibera, i comuni di Sant'Arcangelo, Gorgoglione, San Chirico Raparo, Montemurro, San Martino d'Agri, Armento, Gallicchio, Missanello, Aliano, Spinoso, Roccanova, Guardia Perticara e Castelsaraceno, tutti in provincia di Potenza, si sono costituiti in bacino d'utenza;

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni tecniche ed economiche di fattibilità del bacino e a stabilire le condizioni per la sua realizzazione;

che i termini stabiliti dal CIPE per tali incombenze sono scaduti senza che il Ministero vi abbia provveduto, cosicché i tempi per la realizzazione del programma di metanizzazione si stanno allungando con la conseguente mancanza di una importante fonte di energia che potrebbe dare il necessario impulso allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni del Centro-Sud,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda intervenire al più presto per il rapido avvio del programma di metanizzazione.

(4-03289)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che la notizia delle gravi difficoltà economiche in cui versa attualmente la Editrice Giorgio Bertani di Verona ripropone il problema della sopravvivenza di editori che come Bertani, pubblicano testi di ampio respiro culturale non certo remunerativi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo, anche in via straordinaria, perchè alla Giorgio Bertani venga assicurata la possibilità di superare il difficile momento che attraversa.

(4-03290)

Interrogazioni, ritiro

DE CATALDO, *segretario*, su invito del Presidente dà annunzio del ritiro, da parte del presentatore, della seguente interrogazione:

n. 4-03264, del senatore Garibaldi, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ordine del giorno**per la seduta di mercoledì 24 settembre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) (1950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia dello Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria (1932).

II. Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,25).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari